

O [redacted] O [redacted] nato a [redacted] il [redacted]
domiciliato in : [redacted] (dom. dich.)

APPELLANTE LIBERO *Confessione*

difensore Avv.to Valentina Lombardo del Foro di Verona

Appellante

Avverso la sentenza del **Tribunale Monocratico di Verona** in data 14/04/2010 che così decideva:

Visti gli artt.533, 535 cpp dichiara O [redacted] O [redacted] ed E [redacted] [redacted] O [redacted] colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi B) ed A) e, riconosciute in favore di entrambi l'attenuante speciale della lesione di lieve entità ex art. 583 bis co. 2, secondo periodo, c.p. e le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 583 bis, co. 3, c.p., condanna la prima (O [redacted]) alla pena di mesi 8 di reclusione ed il secondo (E [redacted]) alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Concede a tutti e tre gli imputati i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Ordina la confisca e distruzione degli oggetti in sequestro.

IMPUTATO

O [redacted] G [redacted] e E [redacted] [redacted] O [redacted]

A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 583 bis co. 2° e 3° c.p., introdotto dall'art. 6 della Legge 09.01.2006 n. 7, per aver agendo in concorso tra loro, accettando la O [redacted] G [redacted] la richiesta di E [redacted] [redacted] O [redacted] di eseguire, per un corrispettivo di circa € 300,00, in assenza di esigenze terapeutiche e al fine di menomarne le funzioni sessuali, alla figlia minore di quest'ultimo E [redacted] E [redacted], nata il giorno [redacted].2006, lesioni agli organi genitali attuate mediante un intervento di incisione della faccia antero-superiore del clitoride, come da lei già operato in altro analogo caso di cui al capo B) che seguono atti idonei, diretti in modo univoco, a cagionare alla minore E [redacted] E [redacted] lesioni agli organi genitali diverse dalla mutilazione;

Fatto aggravato in quanto commesso su minore e, quanto alla sola O [redacted] G [redacted] E, per fine di lucro.

In Verona il 31 marzo 2006

O [redacted] G [redacted] e O [redacted] O [redacted]

B) delitto p. e p. dagli artt. 110, 583 bis co. 2° e 3° c.p., introdotto dall'art. 6 della Legge 09.01.2006 n. 7, per avere, agendo in concorso tra loro, accettando la O [redacted] G [redacted] un corrispettivo di circa € 300,00, provocato alla minore O [redacted] U [redacted] (nata il [redacted] 2006), in assenza di esigenze terapeutiche e al fine di menomarne le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali (incisione sulla faccia antero-superiore del clitoride lunga circa mm. 4) da cui derivava un indebolimento permanente della sensibilità clitoridea;

Fatto aggravato in quanto commesso su minore e, quanto alla O [redacted] G [redacted], per fine di lucro.

In Verona il 22 marzo 2006

O [redacted] G [redacted]

C) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 348 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esercitato abusivamente la professione di medico, eseguendo diversi interventi di circoncisione su bambini nigeriani riferiti su richiesta dei genitori degli stessi e l'intervento indicato al capo B) che precede.

In Verona nell'ottobre 2005 e nel marzo 2006

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Procuratore Generale : chiede l'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato ;

Difensori degli imputati : chiedono l'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato e si riportano ai motivi di appello ;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Verona di data 14 aprile 2010 E [REDACTED] [REDACTED] O [REDACTED] e O [REDACTED] O [REDACTED] venivano ritenuti responsabili, unitamente a O [REDACTED] G [REDACTED] -imputata non appellante- , del reato di cui agli articoli 583 bis comma secondo e terzo c.p , i primi due, in qualità di genitori , la terza in qualità di materiale esecutrice del reato , E [REDACTED] nella forma del reato tentato, delitti commessi sui figli minori rispettivamente il 22 marzo 2006 e il 31 marzo 2006. M

Gli imputati venivano condannati, applicata l'attenuante di cui all'articolo 583 bis comma secondo , secondo periodo c.p. e le attenuanti generiche , prevalenti sull'aggravante contestata, alla pena di mesi otto di reclusione, quanto alla O [REDACTED] , e a mesi quattro di reclusione quanto a E [REDACTED] .

Veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Una prima parte della sentenza si occupava di individuare la genesi delle indagini che avevano portato alla formulazione delle imputazioni, nonché le fonti di prova acquisite.

Venivano indicate , a tal fine , le intercettazioni telefoniche svolte sull'utenza della cittadina nigeriana O [REDACTED] G [REDACTED] , poiché , da alcune conversazioni captate, si evinceva che la stessa fosse dedita, in assenza di qualsiasi titolo abilitativo , ad eseguire operazioni di circoncisione su alcuni giovani ragazzi nigeriani.

Mentre in relazione all'episodio contestato a O [REDACTED] O [REDACTED] , avvenuto in data 22 marzo 2006, gli appostamenti effettuati non consentivano di accertare che

effettivamente un intervento nei confronti della figlia F [REDACTED] fosse stato effettuato (la prova dell'esecuzione dell'incisione era desunta da una conversazione telefonica intercorsa fra le donne) , in relazione all'episodio contestato all'imputato E [REDACTED] , oltre ad un servizio di pedinamento, era stata anche predisposta l'istallazione di un'apparecchiatura G.P.S. sul veicolo in uso alla O [REDACTED].

E [REDACTED] era da poco divenuto padre di una piccola bimba , E [REDACTED] , nata il [REDACTED] [REDACTED] 2006 , che veniva individuata come possibile destinataria dell'intervento.

In effetti l'attività di polizia giudiziaria consentiva di accertare che la O [REDACTED] in data 31 marzo 2006 si era recata presso l'abitazione della famiglia E [REDACTED] , aveva suonato il campanello ma, appena aperta la porta, gli agenti erano intervenuti e l'avevano bloccata.

Nella circostanza la stessa aveva con sé una borsa contenente forbici, siringhe garze lidocaina e altro materiale sanitario, che veniva sottoposto a sequestro ; all'interno dell'abitazione vi erano i coniugi E [REDACTED] e la piccola E [REDACTED].

Per quanto riguardava l'intervento effettuato nei confronti della prima bambina – F [REDACTED] - , in data 23 marzo 2006 veniva effettuata da parte dei consulenti tecnici nominati dal Pubblico Ministero - dottoressa Baccigoni Marina e dottoressa Zaglia Elisabetta - una prima visita a domicilio, diretta a verificare le lesioni cagionate alla neonata.

In quel contesto, anche a causa delle condizioni oggettive, le due dottoresse affermavano di non aver potuto verificare alcun segno di lesione agli organi genitali della bambina, ma ritenevano necessario , per poter esprimere un giudizio certo, effettuare un'ulteriore esame in ambito ospedaliero , con l'ausilio di adeguata strumentazione e assistenza specialistica ostetrico- ginecologica.

Quest'esame veniva svolto in data 31 marzo nei poliambulatori del policlinico “G. Rossi “ di Verona , con l'ausilio di una lampada alogena flessibile e di un colposcopio, strumento ottico idoneo ad ingrandire le immagini e quindi ad apprezzare anche le minime alterazioni della cute e delle mucose.

A seguito di una semplice detersione dell'area genitale ,si poteva apprezzare, in corrispondenza del glande clitorideo, sulla faccia antero-superiore , una minuta cicatrice lineare di colore bianco opalescente, della lunghezza di circa 4 mm, a decorso pressoché longitudinale.

Veniva applicato sulla cicatrice dell'acido acetico che, per le sue capacità destrutturanti e di peeling dei tessuti superficiali, consentiva di verificare che i due lembi cicatriziali avevano una soluzione di continuo a margini regolari netti.

Si constatava altresì che l'esito cicatriziale era di recente deposizione ed era compatibile con un evento lesivo verificatosi in un arco di tempo di 7 -10 giorni, antecedenti alla data dell'esame.

I consulenti evidenziavano che non era possibile apprezzare l'entità dell'interessamento tissutale nei piani più profondi, in mancanza di accertamenti più invasivi- ritenuti inopportuni da praticare nel caso di specie , anche per l'età della piccola -per cui non era possibile stabilire se vi fosse stato o meno l' interessamento traumatico del corpo clitorideo e di quale entità fosse stato.

Sia O [redacted] O [redacted] che E [redacted] O [redacted] ammettevano , sostanzialmente, gli avvenimenti sopra descritti, pur giustificandosi con il fatto che si trattava di una pratica che nel loro paese di origine si effettuava tradizionalmente per tramandata cultura e , per altro verso , che non sapevano fosse vietata in Italia.

Operata tale ricostruzione, diretta a evidenziare le fonti di prova, il giudice analizzava differentemente le due posizioni processuali, che riguardavano episodi distinti.

Quanto all'episodio avvenuto il 22 marzo 2006, che riguardava il reato consumato, una prima parte della sentenza si occupava di ricostruire, attraverso il contenuto delle intercettazioni telefoniche, sia la destinataria dell'intervento, sia la natura dell'accordo intervenuto tra la madre e l'operatrice, sia l'avvenuta esecuzione dell'intervento medesimo .

Poiché nell'atto d'appello non è messa in dubbio la materiale commissione del fatto, ma ne viene contestata la rilevanza giuridica , sia sotto il profilo materiale, che dell'elemento soggettivo, per una compiuta identificazione del contenuto delle fonti di prova, finalizzato a descrivere il fatto e la sua commissione, può farsi riferimento direttamente alle pagine 4, 5,6 della sentenza.

Il giudice affrontava - pag.6- 8 - le questioni relative alla sussistenza di una malattia cagionata alla piccola in conseguenza dell'incisione del clitoride, quelle relative all'entità della lesione e alla sussistenza del contestato indebolimento permanente della sensibilità clitoridea .

L'esistenza di una lesione non veniva messa in dubbio da parte del giudice, giacché la parte antero-superiore del clitoride mostrava una precedente lacerazione del tessuto cutaneo , che si era poi rimarginata con la formazione di una cicatrice.

Il giudice riteneva, in relazione all'entità della lesione e della conseguente malattia, non fosse stata raggiunta una piena prova che si fosse determinato un indebolimento permanente della sensibilità clitoridea, atteso il massimo contrasto e disaccordo tra i consulenti delle parti.

Nella motivazione della sentenza impugnata si provvedeva a dar conto delle diverse opinioni espresse dai consulenti, pervenendo alla conclusione che, per stessa ammissione dei consulenti del Pubblico Ministero , si era trattato di una lesione di modica entità e che non vi fosse prova se l'incisione avesse o meno interessato i tessuti più profondi e quindi avesse interessato il corpo clitorideo, con la diretta conseguenza del mancato raggiungimento della prova circa l'indebolimento permanente della sensibilità clitoridea.

In conclusione , veniva ritenuto che entrambe le coimputate (la madre della piccola e l'esecutrice dell'incisione) avessero cagionato alla minore una lesione agli organi genitali , da cui era derivata certamente una malattia , ma che la stessa non avesse provocato un indebolimento permanente della sensibilità clitoridea.

La sentenza impugnata passava a ricostruire anche l'ipotesi di reato tentato contestata al secondo imputato e cioè ad E [REDACTED] per poi affrontare, in maniera congiunta per i due imputati , il tema dell'elemento soggettivo.

Per comodità espositiva anche la Corte seguirà questa modalità di argomentazione, suggerita dal giudice di primo grado.

La materialità dei fatti veniva fondata sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, espressamente individuate nella motivazione della sentenza impugnata a pagina 8, 9, unitamente agli esiti degli appostamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e alla diretta osservazione dell'arrivo di O [REDACTED] G [REDACTED] a casa dell'imputato .

In esito agli stessi poteva affermarsi che la donna era stata fermata dagli agenti mentre era in procinto di effettuare un'analoga operazione di incisione , come quella effettuata alcuni giorni prima su l' altra piccola nigeriana e cioè su F [REDACTED] O [REDACTED]

Peraltro l'imputato, padre della bambina, aveva ammesso tale circostanza.

A pagina 10 , 11, 12 della motivazione il giudice affrontava il tema del tentativo punibile.

Innanzitutto , veniva presa in considerazione la prospettazione difensiva che, valorizzando una sentenza della Corte Costituzionale , sosteneva come il tentativo fosse punibile solo esclusivamente allorché fossero stati posti in essere gli atti esecutivi ovvero gli atti tipici corrispondenti , anche solo in minima parte , come inizio di esecuzione della descrizione legale di una fattispecie criminosa , rimanendo fuori della punibilità gli atti preparatori, ossia le manifestazioni esterne del proposito delittuoso, che avessero avuto un carattere strumentale rispetto alla realizzazione non ancora iniziata di una figura delittuosa.

Nel disattendere tale tesi , il giudice non esitava ad affermare che, nel caso di specie, non si era ancora giunti alla fase degli atti esecutivi , perché non era ancora stata realizzata, neanche in minima parte, la condotta descritta dalla fattispecie tipica e cioè la causazione della lesione personale.

Valorizzando la tesi proposta dalla difesa, si sarebbe al di fuori del tentativo punibile anche qualora la donna fosse stata in casa, avesse estratto gli strumenti dalla borsa e avesse disinfettato la parte prima di procedere al taglio, giacché solo con la apposizione del bisturi o del coltello sulla parte anatomica da incidere, si sarebbe potuto parlare di un inizio della fase esecutiva , tipica della lesione personale contestata .

Tuttavia, seguendo quest'impostazione, veniva tagliata fuori dall'area del tentativo punibile tutta una serie di condotte le quali , sia pure strumentali e preparatorie, lungi dall'essere lontane dal risultato lesivo descritto dalla norma, erano invece prossime ed erano attivamente pericolose rispetto il bene giuridico tutelato.

Nel caso di specie , infatti , si riteneva che la condotta posta in essere si fosse avvicinata pericolosamente sia sotto il profilo spaziale , che temporale, all'evento previsto dalla norma.

Queste osservazioni convincevano il giudice ad abbracciare una tesi diversa da quella proposta dalla difesa, assolutamente prevalente, in giurisprudenza.

Alla luce di tali principi, la motivazione della sentenza impugnata indicava come, nel caso di specie, di atti posti in essere degli imputati erano certamente punibili a titolo di tentativo.

In relazione all'idoneità degli atti e alla loro direzione non equivoca doveva segnalarsi il fatto che la O [REDACTED] era già pratica di incisioni del genere nell'ambito della comunità nigeriana degli E [REDACTED] (la stessa era stata già processata per un analogo caso, come attestato dalla copia della sentenza del G.U.P. di Verona del 3 giugno 2008) e che, in forza degli accordi presi con E [REDACTED], il giorno concordato si era portata presso la sua abitazione, munita di strumenti idonei allo scopo e che, in casa di E [REDACTED] era presente la piccola, su cui doveva essere effettuato l'intervento programmato.

Con un giudizio ex ante, senza tener conto dell'insuccesso determinato da fattori estranei, poteva affermarsi che gli atti posti in essere erano del tutto adeguati e idonei allo scopo ed erano diretti, senza alcun dubbio, a cagionare l'evento previsto dalla norma incriminatrice.

Altra e diversa questione, sollevata dalla difesa, concerneva la valutazione in ordine alla predisposizione delle forze di polizia, situazione questa che, secondo la tesi difensiva, avrebbe portato ad escludere in modo assoluto la messa in pericolo del bene protetto e, quindi, la idoneità oggettiva dell'azione.

Si faceva riferimento alla figura del reato impossibile, prevista dall'articolo 49 comma secondo c.p. che, secondo una interpretazione, potrebbe configurarsi nel caso in cui una certa condotta, conforme al tipo, ad una valutazione ex post – cioè formulata sulla base di tutte le circostanze contingenti conosciute o meno dall'agente- , si rivelava, in concreto, inoffensiva cioè non dannosa, né pericolosa per il bene protetto.

Nel caso di specie, era stato predisposto un servizio di osservazione, sia a carico di O [REDACTED], la cui autovettura era stata monitorata anche con rilevatore GPS, sia presso l'abitazione di E [REDACTED], dove si era concordato dovesse avvenire l'operazione di incisione, per cui la predisposizione delle forze di polizia aveva evitato che l'azione programmata si fosse potuta realizzare.

Il Giudice osservava che la predisposizione delle forze di polizia, nella specie, non era conosciuta, né conoscibile degli imputati e avrebbe potuto avere rilevanza solo se si fosse ammessa la validità di un giudizio ex post nella figura del reato impossibile ex articolo 49 secondo comma c.p., mentre non ne avrebbe avuta alcuna nel caso in esame, se si leggeva la norma come un doppiante negativo del tentativo punibile, dovendosi adottare, in tal caso, una valutazione ex ante, come sopra descritta.

Veniva osservato che la Suprema Corte, più volte, aveva affermato che l'inidoneità dell'azione, per aversi reato impossibile, doveva essere valutata con un giudizio ex ante e doveva essere assoluta, nel senso che l'azione intanto *"può stimarsi inidonea in quanto in concreto si manifesti assolutamente inadeguata e inefficiente ai fini della realizzazione del proposito criminoso e tale inidoneità va stabilita facendo riferimento ad un'inefficacia assoluta intrinseca e originaria degli atti stessi a produrre l'evento consumativo....onde l'inadeguatezza non può essere tale che in sé e per sé, indipendentemente da ogni fattore estraneo che, in concreto, abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto e deve essere tale da non consentire, neppure in via eccezionale, l'attuazione del proposito criminoso"* (Cass. penale sezione sesta 6 giugno 2008 numero 3699, Cass. Penale sezione seconda 14 gennaio 2004 numero 7630).

Di conseguenza, la circostanza che l'azione criminosa fosse stata, fin dall'inizio, conosciuta e monitorata dagli organi investigativi non valeva, di per sé, a configurare un reato impossibile per inidoneità dell'azione (si veda Cassazione Penale sezione sesta 6 giugno 2008, numero 36 99)

La O [redacted] era stata fermata proprio sull'uscio dell'abitazione, dopo che gli era stata aperta la porta: questa circostanza poteva comportare, nel caso di un attimo di ritardo degli agenti nell'intervenire o per un improvviso scatto della donna, che la stessa avrebbe potuto entrare e, quindi, prima che la polizia potesse riuscire ad abbattere la porta, effettuare l'operazione, per la quale serviva *"poco più d'un minuto"*.

Diversa poteva essere la soluzione se la polizia si fosse appostata proprio all'interno dell'abitazione, oppure se avesse provveduto, in precedenza, a mettere in sicurezza la bambina.

In questo caso, se si seguiva la tesi della valutazione ex post si sarebbe potuto, a buona ragione, parlare di una inidoneità dell'azione od inesistenza dell'oggetto dell'azione, ma non nel caso concreto.

Il giudice, quindi, concludeva per la idoneità dell'azione posta in essere.

Nell'affrontare il tema del dolo specifico, il giudice riteneva non essere necessario perché il reato fosse integrato che l'azione lesiva avesse cagionato una menomazione delle funzioni sessuali, ma solo che l'agente avesse, con coscienza e volontà, cagionato lesioni agli organi genitali femminili con l'intenzione o il fine di menomare le funzioni sessuali della persona offesa.

La difesa aveva fatto sentire nel processo alcuni testi qualificati che avevano spiegato come la pratica in questione nel gruppo etnico degli E ■ B ■ era limitata ad una piccola incisione sulla faccia anteriore del clitoride e non era finalizzata a compromettere le funzioni genitali femminili, ma costituiva una sorta di rito necessario, affinché venisse riconosciuta l'identità del nuovo soggetto nel proprio gruppo.

Sul punto era stato sentito il professor Sala, docente di antropologia dell'educazione all'Università di Perugia, nonché la dottoressa Cima, docente di pedagogia della mediazione all'Università di Verona.

Sostanzialmente questi riti, oltre a non essere legati a pratiche di controllo sessuale, venivano eseguiti per un triplice significato che atteneva, in primo luogo, al fatto di esser umanizzati, ovvero di essere rese donne all'interno della comunità degli umani, in secondo luogo esprimeva un senso di appartenenza a quella specifica comunità e, in terzo luogo, riguardava la possibilità di vivere in libertà nel proprio gruppo, come donne.

La dottoressa Cima aggiungeva, altresì, che la pratica aveva un significato di purificazione, tanto che si lasciava fuoriuscire qualche goccia di sangue, ma non vi era alcun legame con la sfera della sessualità, né tale pratica comportava il controllo dell'uomo sulla sessualità.

La dottoressa Cima aveva sottolineato che la bambina o la donna che non aveva questo segno non veniva considerata umanizzata e, quindi, poteva avere difficoltà di inserimento nel proprio gruppo sociale.

Gli stessi concetti erano stati espressi anche da padre Joseph, prete della Chiesa pentecostale e appartenente all'etnia E ■ B ■, il quale aveva riferito che questa pratica risaliva ad una lunga tradizione prevista anche nella Bibbia, nel Nuovo Testamento ed era una pratica molto diffusa anche in Italia, prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Alla luce di tali deposizioni il giudice prendeva atto che la pratica dell'incisione dei genitali femminili nella comunità nigeriana degli E ■ B ■ aveva un molteplice significato e assumeva , primariamente, una valenza di iniziazione, di riconoscimento dell'identità del soggetto nel gruppo di appartenenza.

Ciò nondimeno il Giudice riteneva che , nonostante il contrario avviso dei testimoni esaminati , per quanto riguardava le bambine, questa pratica poteva avere anche una funzione di controllo della loro sessualità, atteso che tale finalità era stata onestamente ammessa dagli stessi imputati nel corso degli interrogatori delegati.

La O ■ ■ ■ , dopo aver ammesso di aver effettuato la pratica sulla propria bambina, perché suo marito e i parenti avevano insistito aveva testualmente detto che : *“ in Nigeria si fa così perché le donne devono accontentare il loro uomo e inoltre non ne devono desiderare altri e che coloro le quali non si sottopongono all'intervento non si possono sposare e inoltre vengono considerate sporche”* (verbale di interrogatorio del 12 ottobre 2006).

A sua volta E ■ ■ ■ ha dichiarato , dopo aver premesso di aver effettuato la circoncisione anche sul proprio bambino , che *“questa pratica è sempre utilizzata al mio paese dove, per tramandata cultura , una donna deve subire questa piccola operazione , senza la quale prova un desiderio sessuale anche eccessivo, che può portarla a desiderare altri uomini, oltre al proprio e che chi non l'avesse subita in tenera età sarebbe comunque obbligata a sottoporvisi prima del matrimonio”*.

A fronte di tali ammissioni, appariva arduo al giudice ritenere che la pratica in questione non avesse quale finalità, sia pure a livello simbolico, quella del controllo della sessualità.

Del resto il fatto che l'incisione venisse effettuata proprio sul clitoride e cioè sulla parte della donna di maggiore sensibilità sessuale e la cui stimolazione provocava l'orgasmo e che essa divenisse assolutamente obbligatoria per chi non l'aveva già fatta proprio prima del matrimonio, non faceva che confermare come l'incisione

stessa, seppure simbolicamente, avesse anche altre funzioni, con particolare riferimento ad una valenza di controllo della sessualità femminile.

Il fatto che in concreto quell'incisione, così come in uso nella cultura degli E■ B■, non avesse condotto un'effettiva limitazione della sessualità della donna, non faceva venir meno la tipicità e l'offensività del reato perché, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 583 bis c.p., era sufficiente il dolo specifico e non l'effettiva limitazione sessuale.

Né poteva discriminare la condotta la circostanza di aver agito obbedendo a una propria tradizione culturale, non accettabile alla luce dei valori e dei principi dell'ordinamento che, lungi dal costituire una scriminante, costituisce proprio la ragione dell'incriminazione e della punizione.

Non potevano neppure essere considerati i motivi che avevano indotto i genitori ad agire e cioè un atto d'amore nei confronti dei figli, i quali, senza quel segno, avrebbero potuto andare incontro a conseguenze negative della propria comunità, con il rischio di essere emarginati ed esclusi giacché, in questo modo si sarebbe confuso il dolo del reato, con i motivi dell'agire.

Da ultimo, nella sentenza impugnata, veniva affrontato il tema della ignoranza della legge penale, sotto il profilo che il nuovo reato era stato introdotto agli inizi del gennaio del 2006 e i fatti si erano consumati due mesi dopo, nel marzo 2006.

Il giudice prendeva atto della mancanza di una campagna informativa e del fatto che a Verona nessuna iniziativa fosse stata presa in proposito, come affermato dallo stesso padre Joseph, il quale aveva precisato come, prima della nuova legge, questo rito era normalmente praticato nella comunità degli E■ B■.

In termini generali, veniva evidenziato dal giudice di primo grado che la buona fede dell'agente, tale da escludere l'elemento soggettivo non poteva essere determinata dalla mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo esterno che aveva indotto il soggetto in errore incolpevole; veniva sottolineato che non sussisteva un'ignoranza inevitabile, quindi, incolpevole quando soggetto non avesse, con un criterio di ordinaria diligenza, adempiuto al dovere d'informazione e cioè all'obbligo di espletare ogni utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente.

Nel caso di specie tali circostanze esimenti non apparivano essersi verificate, alla luce delle osservazioni che seguono.

La nuova legge era già entrata in vigore da oltre due mesi e non c'era stato alcun fattore positivo esterno che avesse determinato un errore nella conoscenza della legge medesima per cui, anche in considerazione della professionalità con cui la O [REDACTED] svolgeva la sua attività e quindi del connesso dovere di informazione giuridica, non poteva ravvisarsi alcuna situazione di ignoranza inevitabile della legge penale.

Né poteva avere rilievo, a tal fine, la mancata adozione di campagne informative previste dall'art. 3 della legge rivolte, precipuamente, se non esclusivamente, agli immigrati da paesi in cui sono effettuate le pratiche di mutilazione dei genitali femminili al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane.

Per questa ragione per gli stranieri che vivevano in Italia già da tempo, come gli imputati, non era stata ritenuta necessaria alcuna specifica campagna di informazione, valendo anche per gli stessi il principio di presunzione di conoscenza della legge, essendo previste solo delle iniziative di sensibilizzazione per sviluppare l'integrazione socio culturale delle comunità di immigrati, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello, nell'interesse dell'imputata O [REDACTED] O [REDACTED], il suo difensore, formulando i seguenti motivi di censura.

Mancata assoluzione dell'imputata sotto il profilo della condotta materiale del reato a lei ha scritto.

Da pagina due a pagina sei dell'atto di appello, previo un rapido accenno sulla fattispecie contestata, che prescindeva dall'ipotesi più grave prevista dall'articolo 583 bis primo comma c.p., veniva ricostruito il fatto in maniera sostanzialmente non difforme a quanto indicato nella sentenza impugnata.

Solo successivamente la difesa affrontava il tema della censura indicata in premessa e cioè della mancanza di prova in ordine alla possibilità di configurare l'ipotesi contestata sotto il profilo della lesione volontaria.

In primo luogo, la difesa metteva in luce che l'incarico conferito dal pubblico ministero alle dottoresse Zaglia e Baccigoni non aveva adeguatamente tenuto conto della mancata specifica specializzazione o conoscenza dei predetti professionisti in relazione al tema delle mutilazioni-lesioni genitali femminili.

Quanto riscontrato in occasione della seconda visita effettuata con l'ausilio di una lampada alogena flessibile a stelo e di un colposcopio, riguardava una minuta cicatrice lineare di colore bianco opalescente , della lunghezza di circa 4 mm, a decorso pressoché longitudinale , in corrispondenza del glande clitorideo.

La completa rimarginazione della ferita non consentiva di indicare ai consulenti se la stessa fosse stata prodotta da un evento traumatico , né potevano avere informazioni circa l'intensità e la profondità della lesione.

Sulla parte interessata era stato versato acido acetico diluito, con una modalità operativa contrastata nell'atto di appello in quanto, a parere della difesa, aveva viziato l'esame sul clitoride , impedendo , in tal modo, la possibilità di valutare l'originaria incisione in maniera obiettiva.

Sotto questo profilo , venivano valorizzate le dichiarazioni della dottoressa Parolari, ginecologa nel settore della violenza sessuale sulle donne - verbale dell'udienza 9 ottobre 2009 pagina 71-72- ,nonché quanto riferito dalla dottoressa Catania, all'udienza del 9 ottobre 2009 pagina 56-57.

In buona sostanza , la difesa riteneva che l'aver agito con modalità ritenute non opportune dai consulenti della difesa, avesse modificato la zona da analizzare con diretta compromissione dei risultati d'indagine.

Fatta questa premessa, in ordine alle censure metodologiche rispetto le indagini compiute dai consulenti del pubblico ministero , la difesa affrontava in maniera più diretta la questione se l'esito cicatriziale rilevato potesse aver cagionato una malattia, secondo la nozione giuridica e scientifica elaborata dalla giurisprudenza.

Dopo aver descritto la lesione , come più sopra riportato, veniva sottolineato che la stessa potesse qualificarsi come un'incisione di estrema superficialità (giudizio conforme espresso nella motivazione della sentenza impugnata che, a pagina sette, si occupava di descrivere tale lesione) .

La difesa dava per scontato la presenza di una lesione, seppur minima, sul clitoride della bambina , ma sosteneva che, a seguito di tale lesione, non si era prodotta alcuna malattia ai danni della piccola F [REDACTED] .

Il giudice di primo grado a tale proposito aveva parlato di lacerazione del tessuto cutaneo.

La difesa ribatteva che il tessuto su cui era stato rinvenuto il taglio non era di natura cutanea, trattandosi di una mucosa, presupposto che determinava un differente decorso di rimarginazione della lesione.

Un taglio su di un tessuto cutaneo, secondo quanto chiarito dai consulenti, presentava tempi e modalità di guarigione totalmente diversi rispetto a quelli delle mucose, in quanto, nel secondo caso, la reintegrazione dei lembi separati della lesione era, sostanzialmente, immediata, proprio perché, per la loro essenza, le mucose possiedono una capacità rigenerativa maggiore.

A tale proposito, venivano riportate le affermazioni della consulente dottoressa Catania, la quale riferiva che, nel caso di specie, c'è stata una *"rimarginazione di prima intenzione e cioè senza sostituzione di tessuto cicatriziale perché lì c'è tutto.... deve solo incollare"*. (pagina 57-58 del verbale di udienza del 10 settembre 2009).

Da ultimo, la difesa sosteneva che la minuscola incisione era stata operata sulla mucosa, a detta incisione non era succeduto alcun processo di cicatrizzazione, in quanto non era stato necessario che si formasse un'ulteriore tessuto connettivo per unificare i due lembi i quali, si erano immediatamente richiusi, *"incollati"* tra loro, senza un percorso di guarigione.

Chiarita in punto di fatto l'entità della lesione, la difesa si occupava di valutare la motivazione giuridica offerta dal giudice di primo grado, al fine di sostenere la sussistenza di una malattia, nel caso di specie valorizzando quell'orientamento giurisprudenziale per il quale il concetto di malattia ricomprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo umano, ancorché localizzata e di lieve entità che importasse un processo di reintegrazione di breve durata.

La difesa segnalava che, comunque, nel caso di specie mancava qualsiasi limitazione funzionale o un significativo processo patologico.

Non solo non era stata provata alcuna riduzione della sensibilità clitoridea, ma neppure qualsiasi limitazione della stessa.

L'incisione riguardava una zona totalmente scevra da terminazioni nervose, di conseguenza era insensibile per l'assenza delle stesse. (venivano citate a questo proposito le dichiarazioni del dottor Zen, esaminato all'udienza del 9 ottobre 2009 pagina 49).

La mancanza di qualsiasi limitazione funzionale, si sovrapponeva alla mancanza di qualsiasi significativo processo patologico derivante dall'alterazione considerata.

La difesa sottolineava che, per il punto in cui era stata effettuata l'incisione, per il tipo di tessuto che aveva interessato, per la presunta assenza di perdite ematiche che aveva comportato e per la giovanissima età della piccola F■■■■, non vi era stato un processo di cicatrizzazione e, pertanto, di guarigione, non potendosi parlare, in alcun modo, di malattia.

Con un secondo motivo d'appello, la difesa lamentava che il giudice non fosse pervenuto ad una sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato.

Si lamentava che la motivazione offerta dalla sentenza di primo grado sul punto riguardava tutte le posizioni processuali, senza affrontare separatamente le stesse.

Il fatto che sia l'imputata, come E■■■■ appartenessero alla stessa tribù- quella degli E■■ B■■- non significava che gli stessi avessero agito, nel caso di specie, con le medesime intenzioni.

L'elemento psicologico che aveva animato la condotta tenuta da O■■■■ O■■■■ doveva essere considerato, sotto due differenti punti di vista.

Il primo individuato, anche dal giudice di primo grado, riguardava il retaggio culturale dell'imputata, derivante dall'appartenenza alla tribù degli E■■ B■■, collocata geograficamente nella zona dell'Africa occidentale, dove si trova la Nigeria, terra natia della O■■■■.

Il secondo aspetto atteneva unicamente alla sfera personale individuale della madre della piccola F■■■■, che non poteva essere analizzato unitamente alla posizione del coimputato E■■■■.

Fatta questa distinzione, il difensore evidenziava come l'intenzione di controllare le funzioni sessuali della bambina era assolutamente estranea alla cultura di appartenenza, con particolare riferimento alla tradizione della tribù degli E■■- B■■.

A questo proposito, l'istruttoria dibattimentale, per ammissione della stessa difesa, era stata ampia ed esaustiva.

Il professor Sala, docente di antropologia dell'educazione, aveva spiegato che gli E■■ B■■ erano una popolazione dell'Africa occidentale che aveva ereditato pratiche

e costumi dal mondo egizio e , nell'ambito di questa cultura, esistevano delle procedure che permettevano di attribuire all'individuo un'identità e una appartenenza al gruppo.

Tali pratiche non avevano alcuna valenza di carattere sessuale, ma rappresentavano una forma di iniziazione alla vita, di umanizzazione , prima della quale non solo il soggetto non possedeva alcuna forma di appartenenza, ma altresì non aveva identità.

Tali indicazioni venivano articolate nell'atto d'appello in maniera non difforme da quanto evidenziato anche dal giudice di primo grado , valorizzando l'apporto fornito anche dalla professoressa Cima, la quale aveva ulteriormente illustrato , il fondamento culturale della pratica effettuata, confermando che non sussisteva alcun nesso tra questo tipo di incisioni e la sfera della sessualità.

A conferma di queste conclusioni venivano riportate a pagina 20, 21 dell'atto di appello-alcuni passaggi delle deposizioni testimoniali del professor Sala e della professoressa Cima.

La difesa sottolineava inoltre che, sebbene l'indebolimento dell'organo sessuale e una limitazione concreta della sessualità non fossero richieste come elemento costitutivo della fattispecie , giacché questa circostanza rappresentava la finalità per cui erano provocate le lesioni, tuttavia riteneva che la l'assenza di tale limitazione era da imputarsi al preciso desiderio della madre che ciò non avesse luogo.

A questo proposito, si osservava che la natura di un rapporto “commerciale” tra la madre e la O [REDACTED] , che aveva effettuato l'incisione, avrebbe potuto permettere alla prima di richiedere all'ostetrica il tipo di intervento, che voleva venisse eseguito sulla bambina.

La circostanza che l'incisione effettuata fosse stata minima, non avesse provocato alcun danno alla piccola, era una circostanza significativa , nella prospettiva della difesa, che costei non voleva affatto impedire alla bambina la possibilità di vivere una vita sessuale piena, libera e completa , ma, semplicemente, voleva rispettare le tradizioni culturali.


Queste circostanze consentivano altresì di affermare che questo scopo non solo non voleva essere raggiunto , ma, nella volontà dell'imputata, voleva essere scongiurato.

La circostanza che tale piccolo taglio non fosse stato effettuato in una zona in cui vi erano terminazioni nervose , appariva proprio significativo di tale volontà.

A parere della difesa, non poteva essere condivisa l'affermazione del giudice che differenziava il dolo richiesto dalla fattispecie contestata, con i motivi dell'agire.

Questa affermazione era fondata sul fatto che la norma in contestazione non richiedeva soltanto la consapevolezza e la volontà di provocare una lesione, imponendo un fine specifico che andava oltre il dolo generico, si configurava quale dolo specifico di voler menomare le funzioni sessuali della bambina, circostanza esclusa, nel caso di specie, non solo in ragione della matrice culturale della prevenuta, ma anche dal comportamento concreto tenuto da quest'ultima, che aveva richiesto un intervento inidoneo ad alterare la sessualità della bambina, perché questo non era nelle sue intenzioni.

Tale argomentazione non rientrava nei motivi dell'agire, ma afferiva all'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata di cui all'articolo 583 bis secondo comma c.p..

Neppure avrebbe potuto essere valorizzato, al fine di ritenere il dolo richiesto dalla norma, la circostanza che tale visione avesse implicato il clitoride, organo preposto al piacere femminile, giacché nella tribù degli E ■ B ■ la tradizione di effettuare l'incisione proprio in questa zona del corpo, così come avviene per il maschio, attiene, ancora una volta, al significato per il quale i genitali, simbolicamente, rappresentano la vita e la creazione. 

La presenza del dolo specifico era poi motivato nella sentenza di primo grado da alcune espressioni formulate dalla O ■■■ in occasione del suo interrogatorio.

Le frasi indicate in sentenza erano state riportate senza una doverosa contestualizzazione.

All'udienza preliminare del 20 marzo 2007 l'imputata, rendendo spontanee dichiarazioni, aveva riferito delle pressioni dalla stessa ricevute al fine di intervenire sulla bambina con il rito sopraindicato.

Queste insistenze avevano indotto la donna, per giungere ad un compromesso, a richiedere espressamente alla O ■■■ di intervenire sulla bimba in maniera meramente simbolica, come in effetti avvenuto.

A questo proposito infatti l'imputata si esprimeva, dicendo che non voleva far effettuare sulla piccola tale tipo di pratica, ma la volontà del marito della famiglia era

in questo senso per non fare sentire la bambina diversa , una volta rientrata nel paese d'origine.

Per quanto riguardava il fatto che le donne, le quali non avevano celebrato il rito venissero ritenute “sporche”, a parere della difesa , rientrava in uno dei significati che il rituale possedeva , ovvero quello della purificazione , non intravedendo, neppure in questo caso, alcuna attinenza con la sfera della sessualità.

La difesa lamentava che in nessun punto della sentenza il giudice di primo grado aveva affrontato un onere di motivazione diretto ad apportare elementi concreti a sostegno della sussistenza del dolo specifico.

Con un terzo motivo d'appello veniva lamentata la mancata conoscenza del precetto penale , ai sensi dell'articolo cinque del codice penale.

L'articolo 583 bis c.p. era stato introdotto con la legge n. 7 del 9 gennaio 2006, data in cui la nuova normativa era entrata in vigore.

I fatti contestati erano stati commessi a due mesi dall'emanazione della disciplina in questione.

A parere della difesa, al fine di verificare se sussistesse o meno l' ignoranza scusabile del precetto penale occorreva mettere in luce , secondo l'insegnamento di diverse pronunce giurisprudenziali , quali fossero le condizioni ambientali e sociali in cui la signora O [REDACTED] si trovava nel momento in cui si erano verificati fatti.

La stessa era una persona priva di istruzione, emigrata nel territorio nazionale da non molto tempo , di origine nigeriana, che comprendeva a stento la lingua italiana e che viveva in uno stato di particolare emarginazione o scarsa integrazione, rispetto a quello nel cui tessuto sociale si trovava.

Non tutti programmi inseriti nella legge n° 7/ 2006 erano stati attuati come da previsione legislativa.

Ciò veniva affermato con particolare riferimento all'articolo 3 della legge , che prevedeva campagne informative rivolte agli immigrati dai paesi in cui erano effettuate le pratiche di cui all'articolo 583 bis del codice penale.

Nessuna delle attività di propaganda e di sostegno erano state effettuate nell'ambito della provincia di Verona nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e la data di commissione del fatto qui contestato.

La difesa ammetteva di conoscere l'orientamento giurisprudenziale per il quale non poteva ritenersi che il soggetto fosse in una condizione di ignoranza inevitabile e , quindi , incolpevole allorché non avesse adempiuto ad ogni dovere d'informazione, con l'obbligo di espletare ogni utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente.

Questa circostanza , comunque, non si era verificata nel caso di specie, anche tenuto conto della ratio di tale richiesta e cioè quella di evitare , in condizioni di normalità , che l'esimente dell'inevitabile ignoranza potesse costituire un “commodus discensus” per evitare l'osservanza dei precetti penali.

Veniva richiamato un precedente giurisprudenziale che faceva proprio riferimento a quelle categorie di soggetti i quali versavano in una sicura condizione di inferiorità rispetto alla posizione che nella società ricopriva il cittadino medio.

A questo proposito, si faceva nuovamente riferimento al fatto che in Nigeria le incisioni sugli organi genitali delle bambine erano una consuetudine e che in Italia l'imputata si trovava a vivere in un ambiente confinato, tipico dei soggetti immigrati, privi di sostanze economiche , che si appoggiavano ai familiari , senza entrare in relazione con le realtà di culture differenti , che animavano il paese da cui erano ospitati.

La O [REDACTED] , al momento del fatto, era appena divenuta madre , viveva senza che il marito – lontano- e la famiglia di origine potessero sostenerla ; aveva subito pressioni dai parenti del padre della bambina che , dall'Africa, insistevano per farle eseguire l'incisione sulla stessa.

A ben vedere, la donna faceva parte di un ambiente estremamente ristretto, che induceva la stessa ad uno stato di autentica inadeguatezza rispetto alla differente realtà del paese che lo ospitava.

A questo proposito, veniva nuovamente ricordato il principio espresso con la sentenza emessa da Cassazione penale sezione terza 9 maggio 1996 numero 2149 nella cui motivazione veniva valorizzato come, in relazione ai reati che “ non sempre e non dovunque rappresentavano un disvalore sociale , potevano ipotizzarsi due tipi di soggetti agenti: uno , nelle condizioni di rappresentarsi effettivamente la possibilità che il fatto da lui commesso fosse antigiuridico e un secondo , nei cui confronti tale possibilità non si era neppure rappresentata”.

A parere della difesa , l'imputata ricadeva nella seconda categoria di soggetti, secondo quanto emerso sia dalla deposizione di padre Joseph Ehigrie, sia dalle dichiarazioni del imputata , che attestavano come la stessa neppure lontanamente poteva essersi palesata la possibilità che l'intervento su F [REDACTED] potesse costituire un delitto, essendo stata da sempre abituata a ritenere tale pratica come un autentico atto d'amore , che le madri devono ai propri figli.

Verso la predetta sentenza proponeva appello anche il difensore del secondo imputato e cioè E [REDACTED] [REDACTED] O [REDACTED].

Con un primo motivo d'appello la difesa lamentava la mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'articolo 530 c.p.p per difetto dell'univocità degli atti, richiesta dall'ipotesi di reato tentato, contestato all'imputato .

In premessa , il difensore proponeva una lettura costituzionalmente orientata del concetto di atti idonei diretti in modo non equivoco richiesti dall'articolo 56 codice penale per la sussistenza del tentativo.

Sotto il profilo della univocità degli atti veniva valorizzata la necessità di chiarire da quale momento poteva configurarsi l'ipotesi di un tentativo punibile per un determinato delitto. 

Appariva necessario chiarire la differenziazione tra atti preparatori non punibili e atti esecutivi punibili.

A parere della difesa, nonostante che normativamente non fosse più prevista la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi , era necessario affermare che la rilevanza penale poteva essere riconosciuta solo agli atti esecutivi, argomentando le ragioni normative di questa affermazione.

Veniva fatto riferimento al tenore letterale dell'articolo 56 c.p. che, indicando il requisito dell'univocità agli atti, formulava la necessità del compimento dell'azione, con conseguente necessità che la stessa fosse almeno iniziata .

Veniva fatto riferimento all'articolo 115 c.p. , che escludeva la punibilità dell'accordo e dell'istigazione aventi ad oggetto la commissione di un delitto e questo non fosse commesso , da cui la difesa intendeva dedurre la conclusione che non erano punibili gli atti non esecutivi.

A sostegno di tale orientamento venivano citate sia una sentenza della Corte costituzionale (Corte costituzionale 22 dicembre 1980 numero 177) e un precedente della Suprema Corte di Cassazione (24 settembre 2008 numero 40058, Cristello) .

Per quanto riguardava l'assenza di univocità degli atti , nel caso concreto, la difesa formulava le seguenti osservazioni.

Nella prospettata interpretazione suggerita nei motivi che precedono , per aversi atti univoci rilevanti in termini di tentativo , gli stessi dovevano aver comportato un inizio di esecuzione del delitto in esame e , quindi, l'inizio di un'azione diretta sugli organi genitali femminili , che si manifestasse esteriormente come un principio di aggressione.

In altri termini , la difesa riteneva che potessero definirsi quali “atti univoci” quelli riconducibili alla condotta idonea a sostanziarsi , materialmente, nel momento del contatto tra autore e persona offesa .

Nella specie, veniva richiesto che gli organi genitali esterni dovessero trovarsi in una situazione di contestualità ed estrema vicinanza fisica all'agente per potersi ipotizzare almeno un principio di aggressione.

Citando dottrina , si sosteneva che l'azione tipica minima avrebbe dovuto essere individuata in funzione del mezzo impiegato dall'agente: doveva ritenersi esecutiva e rilevante in termini di tentativo , l'attività che consisteva nell'uso del mezzo impiegato dall' agente per commettere il delitto.

Calato il principio nel caso di specie, l'inizio di aggressione poteva configurarsi soltanto nel momento della contestuale, ravvicinata, presenza tra agente e potenziale persona offesa e con l'uso da parte del primo del mezzo da utilizzare per operare la minima incisione.

Per contro, l'istruttoria dibattimentale aveva consentito di verificare le seguenti circostanze di fatto:

- la condotta dell'imputato si era ridotta alla richiesta di un intervento accettata dalla signora O [REDACTED];
- proposta e accettazione si erano esaurite in un paio di telefonate , senza alcun contatto personale tra i soggetti interessati e senza alcuna pattuizione e/o dazione di denaro;

- le telefonate avevano tutte un contenuto dubitativo sull'effettiva possibilità di realizzare l'incontro , anche per problemi di lavoro reciproco;
- il 31 marzo 2006 era in corso un duplice servizio di osservazione da parte della polizia giudiziaria : quando la signora O [REDACTED] era stata fermata non aveva neppure varcato la soglia di casa del signor E [REDACTED] , con la diretta conseguenza che il giorno 31 marzo 2006 non c'era stato alcun contatto tra la signora O [REDACTED] e la piccola E [REDACTED] .

In relazione ai principi suggeriti nella parte in premessa non era stata compiuta alcuna azione che corrispondesse , almeno in parte, alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice , dal momento che era mancata sia la compresenza tra l'agente, la potenziale persona offesa , sia l'uso , anche iniziale, del mezzo che l'agente avrebbe potuto , asseritamente, impiegare per commettere il delitto.

Neppure avevano trovato esplicazione tutti gli ulteriori atti preparatori che, verosimilmente, avrebbero dovuto precedere lo stesso principio di esecuzione quale l'organizzazione del luogo , lo spogliare la bambina, la predisposizione degli strumenti dell'intervento, l'aver indossato i guanti e l'adozione di tutte le precauzioni igieniche, ivi compresa la detersione preliminare del clitoride.

Non poteva essere condivisa l'affermazione effettuata in sentenza per cui le condotte strumentali, preparatorie poste in essere nel caso concreto si sarebbero avvicinate pericolosamente, sia sotto il profilo spaziale , che temporale all'evento previsto dalla norma.

La semplice richiesta di intervento e la sua accettazione rivelavano un elevato tasso di equivocità.

Nel caso di specie , la condotta posta in essere poteva essere idonea a realizzare un reato diverso - semplici percosse , anziché lesioni agli organi genitali femminili- oppure la pratica del foro ai lobi delle orecchie , oppure , ancora , alcuna pratica, a seguito di decisione di non intervenire sugli organi genitali della bambina.

Dalle intercettazioni eseguite non emergeva alcuna pattuizione o dazione di denaro tra l'imputato e l'operatrice.

Ulteriori dubbi sulla univocità dell'accordo tra l'odierno imputato e la signora O [REDACTED] era desumibile anche per il raffronto con il contenuto delle telefonate

svoltesi tra quest'ultima e la coimputata O [REDACTED] , in cui la pattuizione del corrispettivo veniva evidenziata e chiarita fin da subito.

Sulla nozione di idoneità , che pure la difesa contestava, veniva proposto lo stesso schema di censura.

Con una prima parte dei motivi di appello - pagina 12 , 13, 14 - venivano indicati i criteri giurisprudenziali da applicarsi per valutare l'idoneità degli atti.

A tale proposito, la difesa ricordava che l'idoneità degli atti doveva essere valutata ex ante, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel senso che il giudice doveva compiere il giudizio soltanto dopo la realizzazione degli atti da parte dell'agente, ma riportandosi idealmente al momento in cui l'agente aveva posto in essere la propria condotta.

L'idoneità doveva essere valutata in relazione ad una prognosi a base totale , tenendo conto di tutte le circostanze già presenti al momento del compimento degli atti , anche se non conoscibili , né conosciute al momento dell'azione, ma accertate solo successivamente.

In altri termini , per verificare l'idoneità dell'azione era necessario porsi nell'ottica non solo del soggetto agente, ma altresì della vittima, quale titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Nel caso di specie, l'assenza di idoneità degli atti posti in essere dall'imputato veniva motivata valorizzando i criteri appena esposti , con particolare riferimento alla necessità di riportarsi idealmente al momento in cui l'agente aveva compiuto gli atti e tenendo conto di tutte le circostanze già esistenti in quel momento , anche se non conosciute.

A questo proposito i motivi di appello segnalavano:

- gli atti compiuti erano rappresentati dalla sola richiesta di intervento accettata dalla signora O [REDACTED] , senza alcun tipo di accordo di carattere economico;
- il contenuto della richiesta appariva oggettivamente equivoco, per le ragioni appena espresse;
- il servizio di appostamento e di controllo satellitare predisposto avevano impedito con assoluta sicurezza che la signora O [REDACTED] potesse anche

soltanto varcare la soglia dell'abitazione e avere un minimo contatto, anche soltanto visivo, con la bambina presente.

Alla luce di queste circostanze, nel caso concreto era mancata, oggettivamente, la effettiva esposizione a pericolo per il bene giuridico protetto dalla norma, costituito dall'integrità degli organi genitali della bambina.

Nel caso concreto, tali circostanze, ancorché non conosciute dall'agente, secondo un giudizio di prognosi postuma, potevano portare ad escludere, con assoluta certezza, che potesse verificarsi la consumazione del reato, proprio in ragione del capillare e duplice intervento - di pedinamento e appostamento-predisposto dalla polizia.

Non venivano condivise le motivazioni espresse dal giudice, il quale aveva ritenuto che, nonostante l'appostamento e il monitoraggio della condotta posta in essere dall'imputata, non potevano escludersi contrattempi, circostanze imprevedibili, che potevano rendere inefficace l'azione di polizia, così affermando l'idoneità degli atti posti in essere dalla medesima.

Neppure poteva essere condivisa la motivazione della sentenza laddove venivano individuate solo nella preventiva messa in sicurezza della piccola bambina o in un appostamento all'interno dell'abitazione, le condizioni che avrebbero potuto consentire di ritenere inidonea l'azione posta in essere dall'imputata o l'inesistenza dell'oggetto dell'azione.

Diversamente opinava la difesa che, nel distinguere la diversità degli interventi della polizia giudiziaria, evidenziava come, nel caso concreto, il servizio predisposto con pedinamenti e apposizione di rilevatore GPS sull'autovettura della O. [REDACTED] e con appostamento contemporaneo e contestuale anche davanti all'abitazione del signor E. [REDACTED], rapportato alla tipologia del reato - lesione degli organi genitali femminili, alla identità degli autori e al bene giuridico protetto - era risultato talmente efficiente da poter escludere, fin dall'inizio, che potesse realizzarsi il reato, prevenendone in termini assoluti la consumazione.

L'esclusione dall'area del tentativo punibile degli atti compiuti in occasione della predisposizione di un servizio di polizia, allorché ricorreva l'assoluta carenza oggettiva di esposizione a pericolo del bene protetto era suffragata sia

da patrimonio dottrinale ~~sia~~ più risalente che più recente, citato nei motivi d'appello, sia dalla giurisprudenza di legittimità.

Con un secondo motivo d'appello si lamentava la carenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

La difesa riteneva che non risultasse assolutamente provato nella condotta posta in essere dall'imputato la sussistenza del fine di menomazione delle funzioni sessuali, quale scopo avuto di mira nel porre in essere la condotta a lui contestata.

Tale prova non era individuabile in nessuna delle fonti di prova acquisite: né nelle conversazioni intercettate, né dalle deposizioni dei testi d'accusa, né dalle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in dibattimento.

Con particolare riferimento ai testi esaminati in occasione dell'istruttoria dibattimentale, venivano valorizzate le deposizioni del professor Sala e della dottoressa Cima, proprio per escludere che nella tradizione E ■ B ■ le pratiche in questione potessero avere una qualsiasi attinenza al controllo della sessualità della donna, trattandosi di finalità incompatibile con la cultura di paesi come la Nigeria, dove la donna era assolutamente emancipata, indipendente in tutte le manifestazioni della propria esistenza sociale, inclusa quella sessuale.

Né poteva consentire di pervenire a queste conclusioni la circostanza che la piccola incisione riguardasse proprio il clitoride, organo preposto alla funzione sessuale, poiché tali incisioni dovevano ricondursi a rituali di umanizzazione che, quindi, coinvolgevano gli organi della riproduzione, perché afferivano a un riconoscimento di appartenenza ad una stirpe e di valorizzazione della discendenza.

A tale fine non potevano neppure essere valorizzate le dichiarazioni rese dal signor E ■ ■ ■ in sede di interrogatorio.

La difesa suggeriva una lettura delle stesse nel loro complesso e dando il giusto peso e il giusto significato alle parole utilizzate dal dichiarante.

Alle proprie affermazioni infatti lo stesso aveva sempre premesso l'espressione "al mio paese, per tramandata cultura"; con ciò limitandosi a

descrivere il contesto locale, senza alcun riferimento alle proprie intenzioni personali.

Allorché le sue dichiarazioni riguardavano , come avvenuto in sede di udienza preliminare, le intenzioni personali dell'imputato lo stesso aveva precisato : *"l'ho fatto perché la bambina fosse accettata nell'ambito della nostra comunità"*.

La difesa sottolineava come queste erano le uniche affermazioni che riguardavano la personale intenzione dell'agente ; la finalità perseguita era rivolta non certo alla menomazione delle funzioni sessuali, ma all'integrazione e all'accettazione della figlia all'interno della comunità di appartenenza.

Peraltro, trattandosi di un tentativo, dove mancava l'estrinsecazione della condotta in atti pienamente tipici , sintomatici dell'intento, qualsiasi ragionamento contrario circa la finalità di menomazione perseguita dall'agente, in mancanza di positivi riscontri , si sarebbe risolto in una inaccettabile presunzione che avrebbe potuto portare a ritenere la sussistenza del dolo specifico "in re ipsa".

Con un'ulteriore motivo di censura veniva evidenziato che , nel caso di specie si verteva in un caso di ignoranza inevitabile della legge penale , che escludeva la punibilità.

A questo proposito la difesa segnalava le seguenti circostanze di fatto.

E ■■■■ era un cittadino straniero , che apparteneva alla comunità E ■■■■ B ■■■■, al quale era legato da un senso di appartenenza, di identità culturale , che si manifestava anche nel rispetto e nella condivisione delle tradizioni .

Da questo angolo di visuale il delitto previsto e punito dall'articolo 583 bis comma secondo c.p. non risultava affatto un reato naturale , bensì soltanto artificiale, e cioè una pura creazione legislativa , giacché nel paese d'origine la condotta dell'agente non risultava punita da un'apposita norma locale.

Il soggetto che non avesse avuto contezza della legislazione italiana e non avesse potuto avviare un percorso di completa integrazione sociale in Italia,

ben avrebbe potuto trovarsi in una situazione di ignoranza inevitabile della legge penale violata.

Questa condizione , nella prospettazione difensiva , configurava un'ipotesi di non colpevole carenza di socializzazione; a tale considerazione doveva aggiungersi che, in ipotesi , il tipo di intervento da praticarsi sarebbe stato un intervento minimo e simbolico di tipo assolutamente non invasivo, elemento che portava ulteriormente ad escludere che la condotta tenuta potesse essere percepita da E ■■■■■ e come un delitto naturale.

La comunità E ■■ B ■■, presente a Verona, non era assolutamente al corrente della circostanza che gli interventi del tipo oggetto del presente procedimento fossero vietati dalla legislazione italiana e, soltanto dopo l'avvio dell'odierno procedimento penale, ne era venuta a conoscenza, secondo quanto riferito dal deposizione del teste padre Joseph F.(verbale del 9 luglio 2009 pagina 57, affermazione supportata anche dalla deposizione della teste Miliavacca , all'udienza del 9 luglio 2009 pagina 65).

La condotta posta in essere si era svolta appena due mesi dopo l'entrata in vigore della norma che introduceva il nuovo reato, rendendo evidente il ridottissimo lasso temporale intercorso tra l'entrata in vigore della nuova legge e la condotta tenuta dall'imputato.

Tale dato rendeva assolutamente verosimile che egli fosse del tutto incolpevolmente ignaro della rilevanza penale del proprio comportamento, che, fino a poco prima, non era oggetto di alcuna incriminazione.

Veniva segnalata l'assenza di apposite campagne informative , seppure previste espressamente dall'art. 3 della legge n° 7/ 2007 e introduceva il nuovo reato (così deposizione della teste Miliavacca, verbale del 9 luglio 2009 pagina 64-65).

La necessità, riconosciuta dal legislatore, di diffondere la conoscenza del precetto penale tra i cittadini stranieri immigrati, rendeva oltremodo verosimile, sia per la vicinanza temporale del fatto , rispetto l'entrata in vigore della norma che introduceva il nuovo reato, sia per il contenuto di questa , assolutamente non conoscibile da parte dello straniero, che l'imputato, nel momento in cui aveva posto in essere la condotta a lui

contestata, fosse in uno stato, inevitabile , di ignoranza della legge penale tale da escluderne la punibilità.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA .

La sentenza impugnata deve essere riformata e gli imputati assolti , in difetto dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata, con la formula perché il fatto non costituisce reato, per le motivazioni esposte nel prosieguo della presente motivazione .

L'articolata relazione che precede consente di affermare che la ricostruzione dei fatti di cui si occupa il procedimento non è contestata nei motivi di impugnazione ed esonera la Corte dal ripercorrere la stessa , se non nei passaggi strettamente necessari per dar conto delle censure mosse negli atti di appello .

Le difese sono diversamente articolate in relazione alla posizione di E [REDACTED] [REDACTED] O [REDACTED], a cui è contestato il reato di cui all' art . 583 bis 2 ,3 comma c.p nella forma tentata, rispetto alla posizione dell'imputata O [REDACTED] O [REDACTED], a cui il medesimo reato è stato contestato nella forma di delitto consumato .

La difesa della O [REDACTED] contesta il metodo seguito dai consulenti per l'accertamento delle lesioni cagionate alla piccola F [REDACTED] e la possibilità di ricondurre le stesse alla nozione giuridica di lesione , sotto il particolare profilo della sussistenza di uno stato di malattia ; la difesa di E [REDACTED] contesta l'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere dallo stesso in concorso con la coimputata O [REDACTED] in relazione al reato contestato .

Benché entrambi i motivi di censura attengano alla condotta materiale del reato, la Corte tratterà separatamente gli stessi e con priorità rispetto la valutazione dell'elemento psicologico della fattispecie contestata, pure oggetto di censura nei motivi di appello .

La critica sul metodo di accertamento ha carattere prioritario rispetto al tema della natura e della entità delle lesioni riscontrate alla minore.

Quanto ai metodi utilizzati per verificare se F [REDACTED] avesse subito lesioni ai genitali, come induceva a ritenere l'attività di polizia giudiziaria svolta prima dell'arresto della O [REDACTED] , si ricorda che le consulenti del Pubblico Ministero- dottoressa Marina Bacciconi ed Elisabetta Zaglia- in data 28 marzo 2006 si erano recate presso il domicilio ove abitava la bambina.

Poiché la stanza aveva un'illuminazione naturale scadente non migliorata dall'utilizzo della luce artificiale , non avendo strumentazione idonea a disposizione si erano limitate ad un mero esame obiettivo che *“non aveva portato al riscontro di segni macroscopici , certi , di lesività , perlomeno di recente produzione, a carico dei genitali esterni”*.

Per questa ragione il 31 marzo 2006 la bambina veniva sottoposta presso il poliambulatorio del Policlinico G. Rossi di Verona ad una visita effettuata con l'ausilio di una lampada alogena flessibile a stelo e di un colposcopio- strumento dotato di un sistema ottico ad ingrandimento - che aveva consentito di espandere l'immagine e di apprezzare anche minime alterazione di cute e delle mucose non evidenziabili a occhio nudo .

Dopo aver deterso l'area con soluzione fisiologica era stata vista ad *occhio nudo* una minuta cicatrice lineare di colore bianco opalescente della lunghezza di circa 4 mm , a decorso pressoché longitudinale .

Allo scopo di ricavare ulteriori informazioni dal dato anatomico , le consulenti avevano proceduto all'applicazione di acido acetico – in soluzione – che, per le sue proprietà intrinseche destrutturanti e di peeling sui tessuti più superficiali, aveva consentito di osservare sulla faccia antero- superiore del clitoride una piccola incisione a margini sostanzialmente netti , superficiale, longitudinale, della lunghezza di circa 4 mm e della profondità di circa 2 mm, compatibile con un esito cicatriziale di un evento lesivo verificatosi entro un arco di tempo di circa 7- 10 giorni , antecedenti all'ispezione .

La difesa contestava l'utilizzo dell'acido acetico in quanto ritenuta una metodologia inidonea , poiché prevedeva l'impiego di una sostanza dalle capacità destrutturanti , di per sé potenzialmente lesiva e in grado di modificare l'assetto originario dell'area interessata.

La Corte rileva che l'utilizzo di acido acetico in soluzione non ha in nessun modo compromesso gli esiti degli accertamenti richiesti.

La stessa consulente della difesa - Dottoressa Parolari Letizia- , esaminata all'udienza del 9/10/2009 ha riferito che l'impiego dell'acido acetico in soluzioni diverse – più o meno diluito – per evidenziare stati di alterazione delle mucose è metodo utilizzato nella pratica ginecologica , anche se la scuola medico legale a cui apparteneva la dottoressa , definita “ rigorosissima “, non consigliava tale utilizzo (pag 72) .

La collega - Dottoressa Catania- confermava che quando la soluzione fisiologica non permetteva di “vedere” veniva applicato l'acido acetico diluito , che poteva comportare la possibilità , anche nella diluizione massima del 2% , “ di bruciare , di portare via il tessuto superficiale formatosi (n.d.r.)” (pag 56 verbale stenotipico dell' esame all'udienza del 9/10/2009) .

Analoghe considerazioni svolgeva la consulente del Pubblico Ministero Dottoressa Zaglia Elisabetta , esaminata all'udienza del 23/12/2009 , la quale riferiva che nel caso di specie era stata utilizzata una diluizione di acido acetico adatta per un soggetto pediatrico, pari al 2%-3% .

Tale composto “ non era in grado di produrre ulteriori lesioni *giacché la sostanza utilizzata è sicuramente un acido, ma di natura organica ... è comunque un composto che fa parte della lubrificazione vaginale di un soggetto umano ... per cui di per sé non era una metodica in grado di provocare ulteriore lesività a livello genitale* “ (pag 10) .

Appare evidente , alla luce di una integrata lettura delle dichiarazioni rese dai consulenti del pubblico ministero e dagli stessi consulenti della difesa , che l'utilizzo in soluzione di acido acetico non abbia alterato in alcun modo l'oggetto dell'accertamento in modo da modificare significativamente la natura della lesione inferta, le sue caratteristiche e la sua invasività.

Al contrario, è stato adottato un metodo sicuramente già utilizzato nella pratica , non condiviso da tutte le scuole medico legali e che, nel caso concreto, ha semplicemente consentito, separando i lembi cicatriziali, di individuare la profondità della lesione, indicata nella consulenza pari a circa 2 mm¹ .

Quanto alla natura della lesione e alla possibilità di ricondurre la stessa alla nozione tecnico giuridica prevista dall'articolo 582 c.p , nozione chiaramente richiamata sia

¹ così pagina 6 della consulenza del Pubblico Ministero, acquisita in esito alle deposizioni delle consulenti.

letteralmente , sia nella sua valenza normativa dal reato contestato, appare possibile innanzitutto limitare l'oggetto di indagine sottoposto a questa Corte .

È pacifico , infatti, perché lo ha escluso il giudice di primo grado, che non sia stata raggiunta prova di un indebolimento permanente della sensibilità clitoridea , conseguentemente, l'indagine demandata alla Corte è costituita dalla necessaria verifica sulla possibilità di ricondurre la lesione sopra descritta - piccola incisione della lunghezza di circa 4 mm e della profondità di circa 2 mm , compatibile con un esito cicatriziale di un evento lesivo verificatosi entro un arco di tempo di circa 7- 10 giorni- alla nozione di malattia , richiesta per la sussistenza della fattispecie normativa di lesioni.

La difesa contesta le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado, evidenziando come nel caso di specie l'incisione avrebbe interessato una mucosa e non un tessuto cutaneo, presupposto che aveva notevole incidenza sul percorso di rimarginazione della lesione.

Si contrastava , dunque , la definizione operata nella sentenza impugnata di *“lesione facente capo ad un tessuto cutaneo”* .

A tal fine , veniva evidenziato un passaggio della deposizione della dottoressa Catania , laddove si faceva riferimento ad una cicatrizzazione di *“prima intenzione”*, giacché la lesione : *“ era longilinea, non mancava sostanza e i lembi e le parti si incollano...cosicché il tessuto cicatriziale è talmente sottile che è veramente impossibile dire che lì c'è una cicatricementre se manca della sostanza il buco si deve riempire di tessuto e il tessuto non sarà mai uguale a quello che è stato asportato”*².

Epurando il concetto espresso dalla consulente della difesa da approssimazioni dovute all'espressione orale, nello sforzo di spiegare con parole semplici e atecniche un fenomeno anatomico , appare possibile ritenere che l'obiezione mossa dalla difesa, attiene alla necessità di considerare la particolarità del tessuto attinto dalla lesione - mucosa - tale da poter essere ricostituito mediante un *“ricongiungimento”* spontaneo dei lembi tessutali lesi , senza necessità di ripristino di altro tessuto in luogo di quello leso, e , dunque , non dando origine ad alcun processo cicatriziale .

La prospettazione non trova fondamento nelle stesse affermazioni dei consulenti .

² pag 57-58 esame dottoressa Catania , riportata a pagina 13 dell'atto d'appello .

Tutti i consulenti esaminati hanno fatto specifico riferimento ad una necessità di “rieppitalizzazione del tessuto lesa , che interessa gli strati superficiali “ (consulente difesa Parolari pag 66) ; tale processo è stato specificato ulteriormente dalla consulente del Pubblico Ministero- dottoressa Zaglia- , la quale ha riferito come , a seguito della lesione, il tessuto di granulazione – variamente composto- costituisce la prima deposizione nel corso di un processo di cicatrizzazione , processo che comporta sempre una sostituzione del tessuto originario (pag. 27 ,28) .

La consulente precisava che, a secondo della zona anatomica attinta , variavano i termini dei processi riparativi .

A livello cutaneo, la cicatrice che si formava , a seguito della sostituzione del tessuto originario non scompariva nel tempo e non era innervata , mentre la mucosa, interessata nel caso di specie , presentava una capacità rigenerativa superiore rispetto alla cute e, pur richiedendo comunque e sempre la necessità di rigenerazione del tessuto lesa e una sua sostituzione , avrebbe potuto comportare nel tempo anche un ripristino fibre nervose lese³ .

Alla luce di queste precisazioni, possono essere correttamente interpretate le affermazioni della dottoressa Catania, da cui la difesa riteneva di dover desumere l'assenza , nel caso specie , di un processo riparativo , con sostituzione di un tessuto ad un altro.

La natura di “prima intenzione” della lesione riscontrata , a cui ha fatto riferimento la consulente Catania , non significa “il magico ricomporsi per incollamento ” -senza sostituzione di tessuto- dei due lembi della ferita, ma , come segnalato dalla Consulente Zaglia, descrive il fenomeno di ripristino dei due margini della ferita senza necessità di apporre punti di sutura, mediante , appunto, la sostituzione del tessuto lesa con quello cicatriziale (pag 21).

Peraltro , la stessa dottoressa Catania ha convenuto con i consulenti del Pubblico Ministero che la lesione poteva essersi guarita nell'arco di una settimana .

Tale prognosi coincide con altro dato di indagine, acquisito nel presente procedimento.

³ pag 29 , osservazioni queste ultime indicate solo per dare contezza della distinzione suggerita dalla difesa, in quanto non è oggetto della presente indagine la verifica se siano state lese o meno fibre nervose e conseguentemente se vi fosse stato loro ripristino, in esito alle determinazioni già ricordate della sentenza impugnata, che ha escluso un indebolimento della sensibilità clitoridea .

Dalla lettura delle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza della imputata appare certo che l'intervento sia stato effettuato il 22/3/2006⁴.

Come già si è riferito, in occasione della visita delle consulenti in data 28/3/2006, le stesse non erano state neppure in grado di verificare a occhio nudo la cicatrice, sicuramente presente, in ogni caso, in occasione della visita ambulatoriale avvenuta il 31/3/2008, così accertando un processo riparativo, verosimilmente avvenuto nell'arco di qualche giorno e, sicuramente, in data antecedente alla seconda visita.

In esito a tali osservazioni appare possibile ritenere, come segnalato nella consulenza disposta dal Pubblico Ministero, che, a seguito della lesione subita, nell'arco di tempo da un minimo 5 giorni ad un massimo di 15 giorni si è formato il quadro cicatriziale evidenziato, mediante la sostituzione del tessuto lesso con altro (il termine massimo di ripristino tessutale sopra indicato deve ritenersi verosimilmente ridotto, proprio in esito alle osservazioni appena formulate).

La Corte è tenuta ad affrontare l'ulteriore e diverso problema afferente alla possibilità di ricondurre tale stato patologico al concetto di lesione prevista e punita dall'articolo 582 c.p., in ragione del richiamo letterale effettuato al comma secondo dell'articolo 583 bis c. p. della fattispecie contestata.

L'art. 583 bis c.p., infatti, contempla due nuove figure di reato: la mutilazione, in assenza di esigenze terapeutiche, degli organi genitali femminili, punita con la reclusione da quattro a dodici anni (art. 583 bis, 1° co.) e le lesioni, diverse da quelle indicate al 1° comma, pure in assenza di esigenze terapeutiche, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, compiute al fine di menomare le funzioni sessuali, punite con la reclusione da tre a sette anni.

I fatti descritti dalle nuove disposizioni erano comunque riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 582-583, rispetto a cui l'attuale art. 583 bis si pone come norma speciale.

Ancora una volta, dunque, la riflessione sulla sussistenza o meno di uno degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, sotto il profilo oggettivo, ruota

⁴ (cfr. telefonata n° 598 del 22/3/2006 alle ore 10,21 intercorsa tra la Obaseki e una parente dell'imputata in cui venivano presi accordi e la telefonata n° 613 delle ore 22,59 del 22/3/2006 in cui l'imputata chiede e riceve informazioni sulla profilassi da seguire dopo l'"intervento").

attorno alla nozione di malattia , così come elaborata dai principi giurisprudenziali in materia.

Si fronteggiano, a tale proposito, due orientamenti.

Un primo orientamento, seguito dalla giurisprudenza più risalente , peraltro confermata da pronunce anche recentissime , di natura più estensiva, che qualifica come malattia ogni alterazione vuoi anatomica, vuoi funzionale dell'organismo, anche se localizzata , di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

Un secondo orientamento, più restrittivo, seguito da alcune pronunce giurisprudenziali , secondo cui il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica e di quello relativo alla presenza di un fatto morboso in evoluzione , a breve o a lunga scadenza, verso l'esito che potrà essere la guarigione perfetta, o l'adattamento a nuove condizioni di vita .

La Corte ritiene che il caso in esame rientri , comunque , nella nozione di malattia presente in entrambe le accezioni. 

Sotto un primo profilo, non può negarsi come la lesione sopra descritta possa qualificarsi nei termini di una "alterazione anatomica dell'organismo, localizzata, di lieve entità non influente sulle condizioni organiche generale ", di talché lo stato di malattia perdura fino a quanto è in atto il suddetto processo di alterazione.

Questo principio è stato costantemente affermato nel tempo per casi specifici relativi ad escoriazioni , ipotesi a cui può essere pacificamente ricondotta la lesione inferta alla piccola F ■■■■ , che ha comportato la necessità di riepitelizzazione del tessuto leso fino a completa cicatrizzazione⁵ .

La lesione esaminata è riconducibile anche alla nozione di malattia ricompresa nel secondo profilo proposto.

Si è infatti sostenuto che costituisca malattia qualsiasi alterazione , anche a prescindere dalla natura anatomica della stessa , purché dalla stessa derivi una limitazione funzionale o un significativo processo patologico : alla luce di tale

⁵ orientamento affermato da pronunce più risalenti : Cass. Sez. I sentenza numero 4118 del 31 gennaio 1972, confermato di recente con sentenza Cass. Sez. V numero 43773 del 29 settembre 2010 e Cass. Sez. V sentenza 6371 del 19 gennaio 2010 , in materia di lesione cutanea provocata da una sostanza urticante .

principio si è sostenuto che costituisse malattia anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide affermando che la stessa “ *non poteva non comportare una sia pur minima , ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che è quella di protezione dell'intero organismo in ogni sua parte da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura*” (fattispecie relativa alla lesione cutanea consistente in un taglio all'avambraccio Cass.sez.V **Sentenza** n. 16271 del 16/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010, principio ribadito in Sez. 4, **Sentenza** n. 17505 del 19/03/2008 ud. (dep. 30/04/2008) Rv. 239541, Sez. 5, **Sentenza** n. 40428 del 11/06/2009 Ud. (dep. 16/10/2009) Rv. 245378) .

La possibilità di estendere anche alla mucosa genitale , di cui ci si occupa, la funzione riconosciuta all'epidermide e indicata nell'arresto giurisprudenziale evidenziato , trova conferma negli stessi atti processuali .

Nella seconda delle telefonate intercettate - telefonata n° 613 dell'ore 22,59 del 2273/2006 - l'imputata O [REDACTED], poche ore dopo l'intervento , indicava alla O [REDACTED] una serie di precauzioni igieniche e di profilassi dirette proprio ad evitare pericoli di infezione e di contaminazione della zona lesa con fattori esterni, quantomeno nelle ventiquattro ore successive⁶ .

Anche in questo caso , dunque , appare possibile ritenere che fino alla cicatrizzazione del tessuto, sia stata indebolita la funzione che la mucosa del clitoride garantisce, analogamente all'epidermide , afferente alla protezione e alla tutela da agenti esterni, potenzialmente nocivi, di una zona anatomica particolarmente delicata , quale quella degli organi genitali esterni .

A prescindere da qualsiasi altro tipo di valutazione in ordine alla condotta materiale del reato contestato, di cui si tratterà nel prosieguo della presente motivazione, appare possibile ritenere che, nel caso di specie , alla minore siano state provocate delle lesioni lievi , da cui è derivato uno stato di malattia protrattosi per un tempo ricompreso tra i 5 e 10 giorni , secondo le valutazioni più sopra esposte .

Come anticipato in premessa , la difesa dell'imputato E [REDACTED] – padre della piccola E [REDACTED] su cui avrebbe dovuto essere effettuato l' intervento - dubitava che la condotta posta in essere dallo stesso, in concorso con la O [REDACTED] , potesse configurare il tentativo del delitto a loro contestato ai sensi dell'art. 56 583 bis 2 ° e terzo comma c.p. .

⁶ cfr . trascrizione della telefonata prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 9/10/2009 .

Le censure della difesa interessavano sia l'idoneità degli atti posti in essere, sia la loro univocità .

La difesa omette di confrontarsi con le valutazioni espresse sul punto già nella sentenza impugnata e , in realtà , non propone motivi diversi da quelli già affrontati dal Giudice nella motivazione della sentenza ; nell'atto di appello si ribadisce l'impostazione teorica già proposta in primo grado , diretta a limitare il tentativo punibile , sotto il profilo della idoneità, ai soli atti esecutivi della fattispecie contestata e , dall'altro, contestando l'univocità degli stessi alla luce di elementi del fatto ritenuti ambigui in relazione alle finalità della condotta posta in essere .

Prima di affrontare gli aspetti tecnico giuridici dell'episodio, al fine di ricondurre o meno lo stesso nell'ipotesi del tentativo punibile contestato, occorre fare chiarezza su elementi di fatto proposti come "ambigui " dalla difesa, che tali non sono .

Il contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra l'imputato e la O [REDACTED] - acquisite in brogliaccio sull'accordo delle parti all'udienza del 9/7/2009 - le stesse dichiarazioni di E [REDACTED] rese nell'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero in data 12/10/2006 e ribadite in occasione delle spontanee dichiarazioni - non consentono di nutrire dubbi sul fatto che la donna si era recata presso la dimora dell'imputato nella giornata del 31/3/2006 per effettuare sulla piccola E [REDACTED] lo stesso tipo di intervento svolto su F [REDACTED] solo qualche giorno prima, e non un intervento differente " *come una semplice percossa o un intervento diretto a forare i lobi delle orecchie*".⁷

Ciascuna di queste affermazione è autorizzata dalla lettura del contenuto delle fonti prova sopra indicate, da cui emergono chiaramente gli accordi tra il padre della bambina e la O [REDACTED] diretti a stabilire il giorno in cui l' "intervento" doveva essere effettuato , la necessità che qualcuno assistesse la bambina e la circostanza che per eseguire lo stesso non era necessario tanto tempo - " *un minuto è finito* " - e, infine, l'opportunità che tale "intervento" potesse essere eseguito nello stesso giorno in cui venivano fatti alla piccola " *i fori alle orecchie* " , così la piccola avrebbe sentito " *dolore solo per un giorno* " , giacché per le " *femmine ci si mette meno a farlo che per i maschi*"⁸ .

⁷ così atto di appello pag. 14 .

⁸ cfr. trascrizione della telefonata n° 703 del 29/3/2006, e telefonata 713 del 30/3/2006 ;.

Il contenuto delle intercettazioni, le affermazioni dell'imputato, la strumentazione trovata nel possesso dell'imputata al momento del suo arresto, non consentono dubitare delle ragioni per le quali la O█████ si era recata presso l'abitazione dell'imputato.

Né appare possibile dubitare - in questo senso neppure la contestazione del reato in rubrica apre spazi ad interpretazione diverse - che alla piccola potesse essere effettuato un intervento "più invasivo" o "diverso" da quello effettuato a F█████.

Ciò si afferma sia per la strumentazione estremamente elementare e modesta trovata nel possesso della donna - forbici, garze, disinfettanti- cfr. album fotografico allegato n° 9-10 - sia, e, soprattutto, per il fatto che "tutto si sarebbe svolto in un minuto", con un fastidio per la bambina assimilabile al "foro nelle orecchie", pratica che veniva consigliato di eseguire nello stesso giorno, circostanze tutte compatibili con l'intervento che l'imputata era solita eseguire, sia perché, come già ritenuto nella sentenza impugnata, solo una incisione come quelle effettuata a F█████ era corrispondente alla tipologia di intervento di iniziazione tradizionalmente effettuato dal gruppo etnico degli E█████ - B█████ (così pag. 14 della sentenza di primo grado)

Integrate tali premesse con le circostanze descritte nel verbale di arresto, appare possibile ritenere che la O█████, allorché veniva bloccata sulla soglia della abitazione dopo aver suonato il campanello, si stava recando a casa dell'imputato che la aspettava all'interno, unitamente alla bambina e alla moglie, per effettuare la pratica concordata, recando con sé la strumentazione sopra indicata, idonea allo scopo⁹.

La Corte ritiene di aderire all'orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza che ammette la configurabilità del tentativo, anche in caso di atti preparatori e individua la opportunità di condividere tale impostazione dogmatica per la necessità di evitare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla fattispecie contestata.

⁹ Cfr. verbale di arresto del 31/3/2006;

Nel caso di specie, infatti, gli atti compiuti dalla O [REDACTED] e dall'imputato, pur non essendo pervenuti alla fase esecutiva, da individuarsi necessariamente nell'atto tipico della fattispecie contestata e cioè l'apposizione della lama sulla parte anatomica da incidere, si erano sicuramente configurati come atti preparatori alla esecuzione della lesione.

A questo proposito risulta provato che era stato concordato con il padre della piccola un appuntamento, stabilito l'oggetto dell'incarico¹⁰, data conferma del giorno e dell'ora previo accordo di O [REDACTED] con la moglie¹¹, fornite da parte della O [REDACTED] istruzione per la profilassi e per l'esecuzione dell'intervento¹²; la donna si era recata all'appuntamento munita di strumenti e materiale di carattere sanitario ed era stata fermata sull'uscio della dimora dove all'interno la stavano aspettando l'imputato, la moglie e la piccola E [REDACTED] (cfr. verbale di arresto del 31/3/2001).

Alla luce di queste evidenze, appare possibile ritenere che vi fossero tutti i presupposti per considerare, con un giudizio ex ante e proprio con riferimento al contesto di fatto – di tempi e modalità dell'azione sopra descritti –, che la condotta posta in essere fosse idonea e diretta in modo non equivoco a commettere il delitto e che lo stesso sarebbe stato consumato, se non fossero intervenuti elementi impreveduti – intervento della polizia giudiziaria - indipendenti dalla volontà dell'agente¹³.

Ai fini della punibilità del tentativo, ciò che rileva, dunque, è l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante, in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del generico — e tradizionale - discrimine tra atti preparatori ed atti esecutivi.

Di talché, anche l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile nel caso in cui, sul piano oggettivo, abbia la capacità e l'attitudine anzidette, come nel caso di specie, in cui il mancato intervento della polizia giudiziaria avrebbe consentito alla donna, in adesione agli accordi presi, di utilizzare la strumentazione

¹⁰ (cfr. telefonata n° 703 del 29/3/2007)

¹¹ (cfr. telefonata n° 712 del 30/3/2006 alle ore 20,51)

¹² (cfr. telefonata n° 713 del 30/3/2006 alle ore 20,53)

¹³ cfr. Cass. Sez. I sentenza n° 19511 del 15/1/2010, Cass. seconda Sezione, *Sentenza n. 28213 del 15/06/2010, Sez. 1, Sentenza n. 27918 del 04/03/2010, Sez. 5, Sentenza n. 36422 del 17/05/2011 Ud. (dep. 07/10/2011) Rv. 250932*

che aveva con sé , di servirsi della predisposizione dei mezzi di cui si era assicurata la presenza – pannolini e un barattolo per mettere i medicinali – , intervenendo sulla bambina che si trovava all'interno della abitazione ,in una situazione di prossimità spaziale e temporale, tale da configurare un pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla fattispecie contestata .

Quanto alla univocità degli atti , le precisazioni effettuate in premessa non consentono di nutrire dubbi su quale fosse la volontà degli agenti, in assoluta coincidenza con quanto dagli stessi palesato al telefono e nelle dichiarazioni processuali rese, dapprima , al Pubblico Ministero e , successivamente, al Giudice in dibattimento dall'imputato E [REDACTED] .

A nulla , potrebbe rilevare, perché attiene ad una valutazione ex post , che il reato non sia stato consumato perché si era in presenza della polizia , che , costantemente, monitorava la condotta della O [REDACTED] , sia con una attività di pedinamento osservazione e controllo , sia con un apparecchio apposto sul veicolo, con il quale l'imputata si muoveva, attività che , nella prospettiva difensiva , aveva impedito il verificarsi dell'evento tipico, rendendo la condotta degli agenti ab origine inidonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma .

Sul punto la difesa non si è confrontata, segnalandone le criticità, con l'arresto giurisprudenziale indicato in sentenza e condiviso dalla Corte per cui l'azione posta in essere intanto può stimarsi inidonea in quanto, in concreto, si manifesti assolutamente inadeguata ed inefficiente ai fini della realizzazione del proposito criminoso.

Tale inidoneità va stabilita facendo riferimento all'inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo esclusivamente potenziale, l'evento consumativo e deve essere apprezzata con giudizio ex ante, onde l'inadeguatezza non può essere tale che in sé per sé, indipendentemente da ogni fattore estraneo che, in concreto, abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (Cass. S.U. 30/4/1983, Bandinelli).

La circostanza che gli organi investigativi, attraverso indagini continue ed accurate, riescano a monitorare e tenere sotto controllo la dinamica dell'azione criminosa che si protrae nel tempo, non vale di per sé a rendere la stessa assolutamente inidonea e inadeguata al fine cui era diretta e quindi a rendere applicabile l'esimente di cui dell'art. 49 c.p., comma 2, trattandosi di atti che nulla tolgono all'intrinseca pericolosità dell'azione medesima e che sono estranei ad essa (così Sez. 6, *Sentenza n. 36699 del 2008* precedenti conformi N. 11988 del 1982 Rv.

156685, N. 11487 del 1986 Rv. 174059, N. 14251 del 1986 Rv. 174666, N. 8585 del 1987 Rv. 176445, N. 2218 del 1990 Rv. 183376) .

La Corte , necessariamente vincolata nella motivazione ai motivi di appello proposti, ritiene di aver dato risposta alle censure afferenti alla condotta materiale del reato contestato.

Segnala, peraltro , che per affrontare le censure mosse in relazione rispetto sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata , ritenuto nella sentenza impugnata e contrastato nei motivi di appello , sia necessario riflettere brevemente sulla genesi della norma , sul bene giuridico protetto , sulla struttura della norma incriminatrice, al fine di correttamente inquadrare i problemi sollevati nell'atto di impugnazione .

Le ragioni della normazione autonoma della Mgf (acronimo per Mutilazioni genitali Femminili) sono diverse e sicuramente tese a dare risalto a sollecitazioni internazionali, in specie alla Dichiarazione e Piattaforma d'azione di Pechino, alla Risoluzione 20.9.2001 n. 2035 del Parlamento europeo, più volte richiamate nei lavori preparatori e nell'art. 1 della Legge 0/1/2006 n° 7 che ha introdotto il reato contestato .

Infatti , solo brevemente, si ricordano i seguenti passaggi che hanno condotto all'introduzione della fattispecie contestata .

Le agenzie internazionali orbitanti nell'ambito dell'Onu hanno incominciato a interessarsi delle mutilazioni sessuali femminili (Mgf) nel 1958, allorché il Consiglio Economico e Sociale dell'Onu ha invitato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) a intraprendere uno studio sulla persistenza di costumi che sottomettono le donne a operazioni rituali e sulle misure o progetti per mettere fine a queste pratiche.

Nel 1995 la quarta Conferenza delle donne tenutasi a Pechino aveva condannato vigorosamente tali pratiche, equiparandole ad atti di violenza sessuale.

Il movimento internazionale aveva portato nel 2001 il Dipartimento per la salute delle donne della famiglia e della società dell'Osm a classificare definitivamente le varie tipologie di mutilazioni genitali femminili.

Si tratta di quattro tipologie di operazioni che coinvolgono, in maniera differente, gli organi genitali della donna: 1. escissione del prepuzio, che ricopre la sola parte anteriore del glande clitorideo; 2. escissione della clitoride con asportazione parziale o totale delle piccole labbra; 3. escissione di parte o tutti i genitali esterni e sutura/restringimento dell'apertura vaginale (infibulazione); 4. operazioni, non specificamente classificate, che includono: la perforazione, la penetrazione o incisione della clitoride e/o labbra; lo stiramento della clitoride e/o labbra; la cauterizzazione mediante ustione della clitoride e del tessuto circostante; il raschiamento del tessuto circostante l'orifizio vaginale o l'incisione della vagina; l'introduzione di sostanze corrosive o erbe in vagina per causare emorragia o allo scopo di serrarla o restringerla.

Il Parlamento dell'Unione Europea ha adottato in data 20.9.2001 una Risoluzione concernente le «Mutilazioni genitali femminili», di ferma condanna delle stesse, in quanto costituenti una violazione dei diritti umani fondamentali.

Con la medesima Risoluzione il Parlamento ha chiesto all'Unione Europea e agli Stati membri di collaborare all'armonizzazione della legislazione esistente e, qualora essa non si fosse dimostrata adeguata, alla elaborazione di una legislazione specifica a tutela dei diritti della persona, della sua integrità, della libertà di coscienza e del diritto alla salute.

Il Parlamento ha sollecitato altresì la collaborazione delle Comunità interessate per l'eliminazione di tali pratiche e richiesto agli Stati membri di considerare come reato qualsiasi tipo di mutilazione genitale femminile (Risoluzione 20.9.2001 n. 2035 (INI), GUCE C 77 E 28.3.2002).

Il bene giuridico tutelato delle disposizioni di cui all'art. 583 *bis* è complesso : attiene la integrità fisica e la salute (o benessere) psico-sessuale della donna. la dignità e alla libertà di autodeterminazione della stessa , come indicato nei lavori preparatori della legge istitutiva del nuovo reato e al richiamo esplicito negli stessi della Risoluzione 2001 /2005 che definiva “ qualsiasi mutilazione genitale come un atto di violenza contro la donne equivalente alla violazione dei suoi diritti fondamentali in particolare il diritto all'integrità personale, alla salute fisica e psicologica nonché ai suoi diritti sessuali e riproduttivi “ .

Un indiretto richiamo ai diritti sessuali della donna quale interesse tutelato dalla norma è altresì consentito dall'interpretazione pacificamente accettata in dottrina¹⁴ che per lesioni agli organi genitali femminili , dizione richiamata sia al primo comma

¹⁴ così Fabio Basile : “ La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi femminili “, pubblicata su Diritto Penale e Processo n° 6/2006

che al secondo comma dell'art. 583 bis c.p., debbano intendersi gli organi genitali esterni .

L'**interpretazione non letterale** è suggerita sia dal tenore della classificazione Oms, che è stata ripresa dal legislatore, il quale individua le mutilazioni illecite soltanto in quelle afferenti agli organi genitali esterni, sia dalle concrete pratiche che si è inteso stigmatizzare come illecite, costituite proprio dalle mutilazioni degli organi genitali esterni, sia dallo scopo delle norme, rivolte a tutelare la donna dal controllo esterno sull'esercizio della sua sessualità, e non a incidere sulla sua capacità di procreare¹⁵ .

Queste considerazioni consentono , da un lato , di inquadrare ancora più chiaramente la tipologia delle lesioni di cui ci si occupa, giacché non vi è dubbio che le stesse, sotto il profilo materiale debbano ricadere nella quarta tipologia sopra descritta – incisione del clitoride – e dall'altro , senza perdere di vista l'oggetto dell'indagine, consentono di ricostruire in relazione alle stesse , l'elemento soggettivo della fattispecie contestata .

Non sorgono particolari problemi interpretativi in relazione alla consapevolezza dell'elemento negativo della fattispecie contestata e cioè dell'assenza di esigenze terapeutiche .

Il punto non è oggetto di impugnazione e la sentenza impugnata lo dà per scontato .

Solo per completezza espositiva, la Corte rileva che l'esigenza terapeutica sussista quando la mutilazione o la lesione degli organi genitali sia praticata nell'interesse della salute della donna, quindi allo scopo di prevenire una malattia o di curarla, come avviene nel caso di asportazione di tessuti dei genitali esterni per rimuovere cellule tumorali o cisti ostruttive del canale vaginale e riconosciute come valide dalla scienza medica .

Queste ultime osservazioni consentono di introdurre più specificatamente il tema di indagine , afferente al dolo richiesto per la punibilità della fattispecie contestata .

Sulla classificazione dello stesso non possono nutrirsi dubbi nel ritenere che la norma richieda quella particolare forma di dolo conosciuta come dolo specifico .

¹⁵tale finalità è possibile ricavare dalla relazione all'originario progetto legge presentato dal Senatore Consolo il 9/7/2001, in cui si segnalava che il legislatore aveva inteso reprimere pratiche con le quali si vuole controllare la sessualità femminile attraverso una limitazione del "normale piacere che la donna può provare durante gli atti".

L'agente - mutuando il tenore letterale della fattispecie - deve aver cagionato lesioni agli organi genitali femminili esterni , diversi dalla mutilazione – comma 1 - , in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di menomare le funzioni sessuali .

In relazione alla individuazione e alla definizione di quella forma particolare di dolo che , per differenziazione con il dolo generico , viene qualificato come specifico, ci si può giovare della ormai consolidata elaborazione dottrinale sul punto.

Si è affermato che il dolo specifico rappresenta una ipotesi di dolo in cui la “ legge esige che il soggetto abbia agito per un fine particolare , la cui realizzazione non è necessaria per la esistenza del reato , e cioè “ *per un fine che sta di là e quindi fuori del fatto che costituisce il reato*”¹⁶; o come pure si afferma “ *oltre il fatto materiale tipico*” ¹⁷.

Con più precisione tecnica si è anche parlato di ipotesi in cui “ alla stregua della norma incriminatrice è necessario agire in vista di uno scopo , fissato dalla legge , la cui realizzazione non trova riscontro sul piano della fattispecie obiettiva”¹⁸

In poche parole , nel caso di specie l'agente deve avere avuto come fine , scopo della sua azione- provocare lesioni - “ la menomazione delle funzioni sessuali della donna”, a prescindere che tale scopo si sia concretamente realizzato sul piano fattuale.

Una più analisi più dettagliata delle fattispecie strutturate con dolo specifico consente di meglio individuare l'indagine a cui la Corte è tenuta per la corretta individuazione dell'elemento soggettivo .

Si è infatti osservato che l'elemento finalistico indicativo del dolo specifico contribuisce prima di tutto a tipizzare il fatto oggettivo di reato e , solo in secondo luogo, condizionando l'oggetto del dolo, a selezionare anche i requisiti della relativa imputazione soggettiva.¹⁹

¹⁶ (Antoalisei Manuale penale Parte Generale)

¹⁷ Mantovani Ferrando Diritto Penale Parte Generale)

¹⁸ (M. Gallo voce Dolo , Enciclopedia del diritto) .

¹⁹ Lorenzo Picotti , Dolo Specifico: un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali., Giuffrè 1993 , pag 569 e seg.)

Con maggior precisione si può osservare che il fine dell'agente o meglio il suo oggetto, deve entrare nella rappresentazione intellettuale, necessaria ad integrare il dolo, addirittura con efficacia anche soggettivamente causale sull'attivazione della volontà.

In sintesi, dunque, il nesso espresso di strumentalità che deve collegare la condotta allo scopo – secondo un modello di tipicità formale – deve essere abbracciato anche dal dolo dell'agente il cui oggetto non può non coincidere con l'intero contenuto del fatto tipico.

Il problema interpretativo si sposta allora su un duplice piano: da un lato, in relazione alla corretta individuazione descrittiva del fine / scopo che agisce la condotta tipica prevista dalla norma, in quanto oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell'agente, dall'altro, sul metodo di accertamento dello stesso.

Sotto il primo profilo, deve rimarcarsi la non agevole interpretazione della dizione letterale proposta dalla norma e, d'altra parte, la necessità di compiere tale sforzo proprio per consentire una definizione di un elemento normativo che incide sia in termini di tipicizzazione della condotta materiale sia e di conseguenza in relazione alla individuazione della volontà colpevole alla stessa riconducibile.

Il concetto di menomazione può essere mutuato da una classificazione ICIDH (*International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps*) del 1980 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che, nel premurarsi di definire le nozioni di menomazione, disabilità e handicap, descriveva le prime come "perdita o anomalità a carico di una struttura o di una funzione fisiologica o psicologica o anatomica".

La funzione sessuale, per contro, può essere descritta come dimensione della sessualità umana, unitamente alla identità sessuale e alla relazione di coppia.

Comprende desiderio, eccitazione (con congestione/lubrificazione, nella donna ed erezione, nell'uomo), orgasmo (con eiaculazione, nell'uomo).

La componente fisica di tale funzione può essere determinata specularmente da quelle che, secondo la scienza medica, sono identificate come disfunzioni sessuali femminili che riguardano i disturbi del desiderio, dell'eccitazione, dell'orgasmo e i

disturbi sessuali caratterizzati da dolore (questi ultimi includono la dispareunia, il vaginismo e i disturbi sessuali non coitali).

L'interpretazione letterale della norma consente di ancorare all'elemento fisico sia il concetto di menomazione, che quello di funzioni sessuali.

Tale interpretazione è indirettamente confermata anche dalle osservazioni più sopra compiute sulla parte anatomica interessata- genitali esterni - e sul bene giuridico protetto dalla norme.

Di conseguenza, lo scopo della condotta indicata – provocare lesioni – agita dall'agente deve individuarsi nella finalità di alterare, sotto un profilo fisico, le funzioni sessuali della donna come sopra descritte o compromettendo il desiderio o la praticabilità dell'atto sessuale .

Analogamente, l' elemento soggettivo dovrà abbracciare l'intero contenuto della condotta tipica come elemento “ anche soggettivamente causale “ sull'attivazione della volontà .

Sotto il profilo dell'accertamento dell'elemento soggettivo l'indagine non dovrà discostarsi dalla metodologia che normalmente deve essere seguita per l'accertamento del dolo .

Dovranno essere considerate tutte le circostanze , anche esteriori al fatto , che, in qualche modo , possano essere espressione degli atteggiamenti psichici o , comunque, accompagnarli o essere con essi collegate e nell'inferire, unitamente all'esistenza di tali circostanze , l' esistenza di una rappresentazione, di una volizione o , come nel caso di specie di uno scopo sulla base delle comuni regole di esperienza- del modo con cui vanno comunemente le cose - procedendo cioè ad una estensione analogica al caso individuale dell'id quod plerunque accidit .

Nel caso di specie , essendo emersa chiaramente la natura di pratica rituale delle lesioni inferte, potranno essere valorizzate le dichiarazioni dei testi qualificati dirette a ricostruire le ragioni per cui le tradizioni dei gruppi di appartenenza prevedono questi riti simbolici, in quanto sicuramente circostanze esteriori al fatto, ma certamente idonee, nel senso sopra prospettato , a ricostruire la finalità e lo scopo rappresentatosi nell'agente al momento in cui ha agito la condotta di lesioni .

Nell'attività di accertamento non sono ammesse presunzioni – come il ritenere dolo richiesto dalla norma a causa della localizzazione delle lesioni nell'area genitale - che porterebbero ad inficiare la natura stessa del dolo che è coscienza e volontà reale del fatto o , nel caso di specie , dello scopo per cui l'azione è stata compiuta .²⁰

Queste considerazioni hanno portato i primi commentatori della nuova fattispecie introdotta a ritenere che il dolo specifico debba essere escluso in tutti i casi in cui l'agente abbia agito per motivazioni socio culturali connesse vuoi alla convinzione soggettiva di esaltare la femminilità della donna , di aumentarne la fertilità o la bellezza , vuoi per consentire l'accettazione della donna all'interno del gruppo di appartenenza ²¹ .

L'analisi che precede , afferente al contenuto dell'elemento soggettivo in relazione all' ipotesi contestata, sia al metodo di accertamento dello stesso , consente alla Corte di affrontare le motivazioni della sentenza impugnata e le ragioni di censura, avendo esposto i criteri orientativi delle proprie valutazioni .

La sentenza impugnata in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata afferma , da un lato, che la pratica della incisione dei genitali femminili nella comunità nigeriana degli E■ – B■ assume un molteplice significato e ,segnatamente , una valenza di iniziazione e di riconoscimento di un soggetto all'interno del gruppo di appartenenza , come attestato da tutte le testimonianze raccolte , con particolare riferimento a quella del Professor Sala, docente di antropologia dell'educazione all'Università Verona e da quella della Dott.ssa Cima , docente di pedagogia della mediazione all'Università di Verona.

²⁰ (si veda sul punto in relazione all'impossibilità di ricorrere a presunzioni per la sussistenza del dolo , Gabriele Fornasari " Trattato di Biodiritto .Il Governo del corpo " Giuffré editore pag. 720) .

²¹ (così Fabio Basile : " La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi femminili " , pubblicata su Diritto Penale e Processo n° 6/2006 pag 689 , evidenziava che, sebbene tali convinzioni "non siano né fondate scientificamente né accettabili all'interno dell'contesto ordinamentale italiano " la loro presenza nella sfera soggettiva dell'agente è sufficiente a far escludere che egli abbia agito al fine di menomare le funzioni sessuali " ; con una evidenziazione delle motivazioni culturali e di accettazione all'interno del gruppo , sottese alle pratiche tali da escludere il dolo si veda invece Gabriele Fornasari , " Trattato di Biodiritto .Il Governo del corpo " Giuffré editore pag 715 - 726)

Dall'altro , però, il giudice riteneva che, quantomeno per quanto riguardava le bambine , tale pratica rivestisse anche una funzione di controllo della sessualità , finalità ammessa dagli imputati nei loro interrogatori .

Tale conclusione veniva specificata proprio alla luce delle dichiarazioni degli imputati, ritenendo che la pratica in esame avesse quale finalità seppure “a livello simbolico “, quella del controllo della sessualità femminile (così pag 17 della sentenza impugnata) .

La Corte rileva , innanzitutto , che una lettura integrata e integrale delle dichiarazioni degli imputati non consente di ritenere che gli stessi abbiano agito alla scopo di “menomare le funzioni le funzioni sessuali “ , nella accezione più sopra indicata .

Una lettura integrata è necessaria in quanto gli imputati hanno reso dichiarazioni sia al Pubblico Ministero, in occasione del loro interrogatorio, acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p , sia in occasione spontanee dichiarazioni, all'udienza del 26/2/2010 .

Sia perché le loro parole non possono disgiungersi dal significato che alle stesse deve essere attribuito dalle tradizioni dell'etnia di cui fanno parte , così come descritta dai testi esaminati in occasione del dibattimento e in ossequio ai criteri di accertamento del dolo più sopra proposti .

Proprio per rendere possibile tale integrazione e , come premessa, prima di esaminare il contenuto delle dichiarazioni degli imputati , appare necessario ricordare , seppur brevemente, il contenuto delle deposizioni testimoniali del Professor Gabriel Maria Sala e della Professoressa Rosanna Cima .

Entrambi i testi hanno riferito che la etnia degli E ■ B ■ – a cui appartengono gli imputati – è localizzata in Africa occidentale e ha ereditato pratiche e costumi del mondo egizio, a cui risale la pratica di iniziazione di cui ci si occupa , che riguarda indistintamente sia i bambini che le bambine, chiamata nel loro linguaggio “ aruè“ e, nella lingua parlata , indicata come “ circoncision” (nella traduzione delle telefonate intercettate è stato infatti utilizzata tale definizione) .

Tale pratica veniva descritta ai testi nel corso della istruttoria dibattimentale per come verificatasi nel caso concreto.

Alla luce di tale descrizione, l'intervento operato veniva definito come “pratica simbolica”, praticata nella “modernità”, frutto di una precisa presa di posizione di gruppi di uomini e donne appartenenti all'etnia di operare “una piccolissima incisione in maniera che l'atto simbolico fosse garantito con la fuoriuscita di qualche goccia di sangue”, nel tentativo di dare risposta, all'interno della tradizione, alle istanze di tutela della integrità fisica della persona.

Venivano ricordate le finalità che questa pratica simbolica mirava a soddisfare e cioè :

- Funzioni di umanizzazione : essere donne – uomini all'interno della comunità degli umani ;
- Funzione di sancire un vicolo di appartenenza ad una specifica comunità e della possibilità di vivere in libertà all'interno di quel gruppo ;
- Funzione di purificazione , garantita dalla fuoriuscita di qualche goccia di sangue ;

Ripetutamente interrogati sul punto , entrambi i testi, ribadivano che tale pratica non aveva alcun legame con la sfera della sessualità , né tantomeno con il controllo dell'uomo sulla sfera sessuale della donna o , in generale, con il controllo sulla sfera sessuale tout –court, giungendo a definire tale collegamento come “ una ossessione degli occidentali” .²²

Tale affermazione , la cui assertività è data dalla reiterata e costante ripetizione della stessa nel corso dell'esame testimoniale , non esonerava i testi dal precisare per quale ragione gli organi sessuali maschili e femminili erano interessati dalla pratica e per quale ragione l'attuazione o meno della stessa aveva implicazione sulla vita delle bambine , anche in funzione di un futuro matrimonio .

Sotto il primo profilo, la necessità che la pratica investisse proprio gli organi sessuali era necessitata dal fatto che tali organi presiedono alla riproduzione, garantiscono la formazione della discendenza e, metaforicamente , l'identità e la continuità della discendenza .

²² (esame Professor Sala pag 23) .

Con l'esecuzione del rito simbolico infatti l'agente- il genitore - garantisce che l'essere da lui discendente e che , a sua volta, avrà dei figli “ è umano , appartiene al gruppo degli umani che è stato umanizzato, e cioè al mio gruppo”²³.

Sotto il secondo profilo, la professoressa Cima spiegava che la ripercussione sul matrimonio per la bambina non “umanizzata” e cioè non sottoposta alla pratica simbolica sopra descritta , era solo una conseguenza “derivante da un difetto di identità della medesima che, prima del rito , non era considerata una donna , non era considerata parte del gruppo” (pag . 47).

Per questa ragione la teste precisava che tale pratica nella tradizione E■ -B■ veniva svolta nei primissimi mesi di vita del bambino e della bambina, proprio per delineare , immediatamente, la sua identità come maschio e come femmina, nel segno dell'appartenenza ad un gruppo (pag 45 -46).

Tutti i genitori , per quanto a conoscenza della teste , sottoponevano i bambini a questo rito simbolico e il genitore che non lo avesse praticato era “ ritenuto un genitore non responsabile, che non si occupava del proprio figlio e della figlia, in quanto non si premurava che la stessa diventasse donna/uomo e appartenesse al gruppo”.

La C■ in occasione del suo interrogatorio ha riferito che aveva fatto eseguire l'intervento sui genitali della sua bambina “ perché in Nigeria tutti lo fanno....e se non lo si fa da piccole è obbligatorio prima di sposarsi”.

L'intervento viene fatto sui bimbi molto piccoli per evitare dolore .

Lei stessa aveva deciso di fare l'intervento su insistenza dei familiari del proprio marito .

In questo specifico contesto espressivo è stata proferita la frase estrapolata nella sentenza impugnata e cioè : “ *In Nigeria si fa così perché le donne devono accontentare il loro uomo e non devono desiderarne altri, coloro che non si sottopongono all'intervento non si possono sposare*”.

²³ (esame Sala pag. 23)

L'interrogatorio proseguiva , esplicitando le ragioni per le quali aveva aderito alle richieste dei familiari del marito e cioè perché voleva bene alla figlia .

Finalità e intento ribaditi in occasione delle dichiarazioni spontanee .

Il cognato dell'imputata - O [REDACTED] [REDACTED] W [REDACTED] - , con il quale la donna conviveva all'epoca dei fatti, esaminato all'udienza del 9/10/2009 , ha confermato che le iniziali resistenze palesate dalla O [REDACTED] erano state vinte proprio per una adesione alle tradizioni del proprio gruppo di appartenenza e per assecondare le richieste dei familiari e del marito che, prima del parto e nei primi mesi di vita della bambina , si trovava in Nigeria e (pag 75) .

Appare evidente che in nessun caso può essere autorizzata l'interpretazione fornita dal Giudice di primo grado alle espressioni proferite dalla donna , perché il contesto in cui sono state pronunciate permette di ritenere che facessero riferimento proprio alla necessità di “ accontentare “ il marito e la famiglia di origine, in adesione proprio ai significati condivisi di tale pratica simbolica che, come sopra specificato, consentiva alle donne e agli uomini di essere riconosciuti come esseri umanizzati e , dunque, come tali, capaci di relazioni , tra cui il matrimonio .

Nessun riferimento all'aver agito alla scopo di menomare le funzioni sessuali è desumibile poi dal contenuto delle intercettazioni telefoniche , né dalla natura dell'intervento richiesto e concordato , assolutamente inidoneo, per la sua consistenza a palesare una intenzione in tal senso da parte della donna .

Anche nel caso delle dichiarazioni rese dall'imputato E [REDACTED] in occasione del suo interrogatorio , occorre procedere ad una lettura integrata delle medesime, alla luce di quanto riferito nelle dichiarazioni spontanee e cioè nell'unica unica occasione in cui egli ha processualmente dichiarato le ragioni per cui ha agito e cioè “per fare il bene della figlia, affinché venisse accettata quando si fosse sposata” .

Nell'interrogatorio egli ha riferito che un analogo intervento, descritto come circoncisione, egli aveva effettuato nei confronti del figlio maschio ad un mese di età e per questa ragione aveva voluto che anche per la figlia l'intervento avvenisse entro i due mesi di vita, per procurarle meno dolore possibile .

In questo contesto veniva proferita la frase estrapolata nella sentenza impugnata riferita non alle ragioni per cui egli aveva agito- esplicitate solo in occasione delle spontanee dichiarazioni – ma asseritamente attribuita alla cultura del proprio paese : “ nel mio paese per tramandata culturasenza questo intervento la donna prova un desiderio sessuale anche eccessivo che può portarla a provare un desiderio sessuale anche altri uomini” .

Questa attribuzione di significato al rito è stata contraddetta non solo dai testi “*qualificati*” esaminati – Professor Sala, Professoressa Cima- che hanno ritenuto estraneo all’ “intervento” simbolico e rituale praticato dalla etnia E■ b■ una finalità di controllo della sessualità femminile, ma è stata disattesa anche da altri testi , come Padre Joseph , sacerdote appartenente a tradizione cristiana ,ma di etnia E■ B■ , insediato a Verona da 18 anni , il quale , per il ruolo ricoperto, era sicuramente più vicino alla percezione della tradizione , che potevano avere i membri della sua comunità .

Lo stesso ha attribuito tale pratica anche alle scritture sacre – Bibbia , Nuovo Testamento – sia nei confronti dei bambini e delle bambine ; specificava che “l’ intervento” veniva svolto a casa e festeggiato all’esterno, con le famiglie vicine, che si scambiano reciproci auguri :“ Grazie a Dio tua figlia/ tuo figlio diventa donna/ uomo perché *ha fatto* (la pratica n.d.r.)” (pag 62 esame all’udienza del 9/7/2009)

Lo scopo di aver agito per menomare le funzioni sessuali è poi esclusa , oltre che dalla dichiarazioni dell’imputato, allorché ha riferito della finalità a cui era indirizzata la propria condotta e non ha espresso finalità attribuite alla tradizione, ma contraddette da tutti i mezzi di prova assunti , dal comportamento tenuto anche nei confronti del figlio maschio , atteso che aveva fatto praticare “l’intervento” anche su di lui , dal contenuto delle intercettazioni telefoniche che non hanno mai palesato tali ragioni , né dal tipo di intervento concordato della cui minima invasività , già sopra si è detto e che , sotto tale profilo, non poteva palesare una intenzione in tal senso da parte dell’ uomo .

La impossibilità di provare in capo agli imputati il dolo specifico richiesto dalla norma in esame per la configurabilità della condotta incriminata , risulta ancora più evidente nel momento in cui il Giudice di primo grado, per affermarne la sussistenza , è costretto a spostare l’oggetto di accertamento

dall'indagine sulla coscienza e volontà di provocare la menomazione delle funzioni sessuali nell'accezione sopra proposta – alterare il desiderio e la praticabilità dell'atto sessuale -, all'indagine sulla coscienza volontà di aver agito per incidere, quantomeno “a livello simbolico” sul controllo della sessualità femminile, peraltro facendo leva su una interpretazione di dati di fatto non legittimata dal contenuto di nessuna delle fonti di prova assunte .

Il giudice scriveva in motivazione che la pratica in questione aveva “ quale finalità sia pure a livello simbolico anche quella del controllo della sessualità femminile”.

Motivava tale convincimento evidenziando : *“la circostanza che l'incisione venisse effettuata proprio sul clitoride e cioè sulla parte della donna di maggiore sensibilità sessuale e la cui stimolazione provoca l'orgasmo e che essa divenga assolutamente obbligatoria per chi non l'ha già fatto proprio prima del matrimonio non fa che confermare come l'incisione stessa , seppure abbia simbolicamente anche altre funzioni-attinenti all'iniziazione del soggetto e al riconoscimento un individuo nel proprio gruppo etnico- abbia anche una valenza di controllo della sessualità femminile”*.

Nella interpretazione fornita dal giudice di primo grado egli ha accertato il momento rappresentativo del dolo specifico , attribuendo funzioni “simboliche” ad elementi costituiti della azione quali la zona del corpo attinta e il tempo di esecuzione della condotta- obbligatoria prima del matrimonio – a cui non poteva ricondursi il significato loro attribuito in sentenza , né alla luce delle dichiarazioni dei testi , che hanno chiaramente e diversamente indicato le ragioni del coinvolgimento degli organi sessuali e delle inferenze del rito con il matrimonio , né dalle dichiarazioni degli imputati, allorché hanno palesato lo scopo personale della loro azione .

Così opinando, la ricostruzione di un elemento costitutivo della fattispecie , il cui accertamento esige il rispetto dei criteri metodologici espressi in premessa, verrebbe ad essere attuato attraverso un'attribuzione di “valori simbolici” allo scopo dell'azione che sono propri della rappresentazione dell'interprete e non dell'agente .

Ma vi è di più .

Tale interpretazione, non consentita alla luce del contenuto delle fonti di prova raccolte, non incide solo sull'elemento soggettivo della fattispecie , ma anche sulla interpretazione , analogamente non consentita , se non violando un principio di tassatività della fattispecie , del nesso mezzo- fine che , nei reati a dolo specifico, completa i contorni del fatto tipico.

In questo caso , seguendo l'interpretazione del primo giudice, si finirebbe per sovrapporre un “valore simbolico proprio dell'interprete “ ad una condotta che la norma descrive come rivolta alla finalità di alterare, sotto un profilo fisico, le funzioni sessuali della donna o compromettendo il desiderio o la praticabilità dell'atto sessuale (per tale ricostruzione interpretativa si vedano le riflessioni sopra espresse) .

Le difficoltà o , meglio, l'impossibilità di ricostruire l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie esaminata in presenza di forti e provate motivazioni socio – culturali, che non contemplano quale scopo perseguito dai soggetti che alle stesse aderiscono il fine di menomare le funzioni sessuali della donna, erano ben presenti sia al legislatore, in occasione della lavori preparatori e sia nei primi commenti della nuova fattispecie che si esprimevano in termini di “paralisi” , sotto questo profilo, della norma incriminatrice²⁴.

Le osservazioni fin qui svolte consentono di non confondere il doveroso accertamento del dolo specifico richiesto dalla struttura normativa del reato contestato con i motivi dell'agire che, appunto, quando non oggettivati nella forma sopra descritta risultano indifferenti ai fini della sussistenza o meno della fattispecie legale tipica .

²⁴ Si veda il dibattito parlamentare riportato a pag. 690 , nota 53 dell'articolo di Fabio Basile pubblicato su Diritto penale e processo n° 6/2006 op.cit. , laddove la scelta di mantenere la formulazione del dolo specifico è stata giustificata solo per diversificare tale reato dall'ipotesi di cui all'art. 582 c.p. ; si veda anche per la ricostruzione di tale iter l'articolo di Elisabetta Cesqui “ Le mutilazioni genitali femminili e la legge , in Questione giustizia n° 4/2005)

Gli imputati in relazione al reato per come a loro rispettivamente ascritto devono essere assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato , in difetto del dolo specifico della fattispecie contestata .

A non diverse conclusioni la Corte dovrebbe pervenire considerando la fattispecie descritta in rubrica ai sensi dell'art. 582 c.p , nel caso di specie reato qualificabile come lesioni lievi , nei confronti della O [REDACTED] e del tentativo di lesioni lievi per quanto riguarda E [REDACTED].²⁵

In entrambi i casi, come si è già visto , O [REDACTED] e E [REDACTED] , unici componenti della due coppie genitoriali imputati nel procedimento, hanno agito in pieno accordo rispettivamente con il padre di F [REDACTED] , che aveva richiesto alla moglie di fare eseguire la pratica in Italia e con la madre di E [REDACTED] , espressamente interpellata dal marito, come si evince dalla telefonata n°712 del 30/3/2006 ore 20,51.

Fatta questa premessa in fatto appare possibile di ritenere la condotta eventualmente configurabile scriminata ai sensi dell'art. 50 c.p. .

La Corte, pur essendosi rappresentata le problematiche e anche le fondate preoccupazioni afferenti all'applicazione dell'esimente alla nuova fattispecie incriminatrice , soprattutto allorché riguardi l'ipotesi di mutilazione, analiticamente affrontate dai primi commentatori della norma – per tutti, Amato Giuseppe su Guida la diritto n°5 /2006 pag. 28 –ritiene , tuttavia , di

²⁵ in relazione all'impossibilità di ritenere che nei confronti di E [REDACTED] potesse essere effettuato un intervento diverso da quello "simbolico", effettuato da F [REDACTED] , devono richiamarsi le osservazioni già espresse in altra parte della presente motivazione .

doversi affidare nel caso di specie alla applicazione degli ordinari criteri di accertamento per il riconoscimento dell'esimente dell'art. 50 c.p , giacché l'esame riguarda la fattispecie residuale , eventualmente configurabile, costituita dal reato di lesioni lievi.

Tali problematiche , all'evidenza , riguardano il soggetto che può validamente prestare il consenso e la natura dei diritti offesi dal fatto tipico contestato .

Sotto il primo profilo e cioè in relazione al soggetto legittimato a prestare il consenso, trattandosi nel caso di specie di un minore di pochi mesi, non può che essere individuato nei genitori che ne hanno la rappresentanza legale .

Appare evidente, sotto il secondo profilo , che il delitto di lesioni tuteli l'integrità fisica della persona, considerata quale diritto individuale, relativamente indisponibile e cioè disponibile nei limiti dell'art. 5 c.c. .



Il caso esaminato non comporta particolari problemi sotto tale specifico aspetto, giacché si tratta di lesioni che , in nessun modo , hanno prodotto una diminuzione permanente della integrità fisica del soggetto : si sono risolte nell'arco di pochi giorni, come attestato da tutte le consulenze disposte in occasione delle indagini preliminari e il giudice di primo grado ha escluso un indebolimento permanente della sensibilità clitoridea .

Conseguentemente, sotto il profilo oggettivo, non appare che per le stesse possa profilarsi una contrarietà alla legge – evidentemente diversa da quella incriminatrice – all'ordine pubblico o al buon costume .

Né le stesse, per la loro natura, hanno cagionato o potrebbero aver cagionato, nell'ipotesi tentata, una menomazione irreversibile con un indebolimento permanente, né una modifica sostanziale del modo d'essere dell'individuo, sotto il profilo dell'integrità funzionale o sotto quella della capacità di vita di relazione, secondo un'interpretazione dell'art. 5 c.c. indicata dalla relazione Solmi al progetto definitivo del codice civile che suggeriva di valutare il concetto di integrità fisica non intermini "*meramenti anatomici*", bensì in "*chiave funzionale*", afferente alla possibilità del soggetto ad assolvere ai suoi doveri sociali e familiari.

Quanto ad eventuali vincoli al consenso, che potrebbero sorgere in capo ai soggetti che rappresentano il minore si sottolinea come lo stesso, nel caso di specie, non abbia incontrato il dissenso di uno dei membri della coppia genitoriali, né la necessità che il medesimo consenso sia ancorato elementi di carattere oggettivo è condizione richiesta per quanto concerne i precedenti giurisprudenziali che, anche se in maniera indiretta, si sono espressi sul punto.

A questo proposito, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza n. 45345 del 17 novembre 2005 ha confermato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, che aveva ritenuto il tatuaggio effettuato dalla proprietaria di un centro di tatuaggi una "malattia" ai fini della configurabilità del reato di lesioni semplici, avendo lo stesso prodotto un'alterazione delle funzioni sensoriali e protettive della cute della minore e aveva ancorato la illiceità della condotta al mancato consenso dei genitori.

Così come il Tribunale di Como con una recentissima sentenza 13 dicembre 2012 (dep. 14 gennaio 2013), Pres. Costi, Est. Mariani ha condizionato all'esistenza del consenso del soggetto che eserciti la potestà parentale la liceità di un intervento di circoncisione rituale, che nel caso esaminato aveva cagionato una lesione ritenuta guaribile entro il 40 giorno, essendo il padre del bambino e il medico che lo aveva attuato, ben consapevoli del dissenso espressamente manifestato dalla madre, genitore esercente la potestà in via esclusiva (sentenza pubblicata in massima su Diritto Penale Contemporaneo gennaio 2013).

Le conclusioni ai cui la Corte è pervenuta consentono di ritenere assorbiti nella formula assolutoria proposta gli ulteriori motivi descritti nell'atto di appello.

P.Q.M

Vsti gli articoli 605,530 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 14 aprile 2010, appellata da E [REDACTED] [REDACTED] O [REDACTED] e da O [REDACTED] O [REDACTED], assolve i predetti dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi A) e B) della rubrica perché il fatto non costituisce reato.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Venezia il 23 novembre 2012

Il Consigliere Estensore

Autonelle Galli

Il Presidente

P. Perdon

*S. Lucchini
Ruffini*